

## Relazione illustrativa

Il testo unico adempimenti e accertamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

È stato, quindi, predisposto il decreto legislativo che approva il testo unico adempimenti e accertamento, recante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale, dell'anagrafe dei rapporti, delle scritture contabili e della semplificazione digitale degli adempimenti; la disciplina degli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto nonché le disposizioni in materia di assistenza fiscale; la disciplina in materia di collaborazione, controllo e accertamento delle imposte sui redditi, delle imposte indirette, compresa l'IVA, e dei tributi erariali minori.

Il testo unico persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte di registro e altri tributi indiretti, ai tributi erariali minori riferibili agli adempimenti e all'accertamento sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato ritenuto opportuno ricondurre il testo di alcune norme sui poteri ad unitarietà oppure sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre



disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico è strutturato inserendo la disciplina di riferimento in materia di adempimenti, dichiarazioni e accertamento in tre distinte Parti, suddivise in Titoli, capi, sezioni e paragrafi per imposta ovvero per argomento con profili omogenei a più imposte. Il Titolo I della Parte IV è dedicato alle disposizioni finali, e raccoglie le disposizioni di interpretazione autentica, l'elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del presente testo unico. Nel testo unico è presente un allegato (tabella).

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (*"...secondo la procedura di cui all'articolo 1"*), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema concluso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, "l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega

fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto la proroga al 1° gennaio 2027 del termine di entrata in vigore dei testi unici già approvati.

D'altronde, il testo unico funge da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il testo unico rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto di **368 articoli** suddivisi in **tre Parti**.

**La Parte I Adempimenti** è composta da tre titoli: **Titolo I Adempimenti**, **Titolo II Comunicazioni** e **Titolo III Dichiarazioni**; la **Parte II Collaborazione, controlli e accertamento** è composta da un titolo: **Titolo I Collaborazione, controlli e accertamento**; la **Parte III Disposizioni transitorie e finali** è composta da un titolo: **Titolo I Disposizioni transitorie e finali**.

La Parte I, **Titolo I** riguarda la materia degli adempimenti fiscali e reca la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale, già contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e dell'archivio dei rapporti, delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi, già contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché alcune disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti tramite i servizi digitali messi a disposizione dell'Agenzia.

La Parte I, **Titolo II** riguarda la materia delle comunicazioni connesse alle dichiarazioni e reca la disciplina, ai fini delle imposte dirette, delle comunicazioni ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre con riferimento all'imposta sul valore aggiunto sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

La Parte I, **Titolo III** riguarda la materia delle dichiarazioni e reca la disciplina della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, già contenuta



nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione per gli investimenti e le attività detenute all'estero, già contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nonché della dichiarazione precompilata di cui al d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Infine, viene trasfusa la disciplina dei centri di assistenza fiscale, già contenuta nel d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e altre disposizioni finali.

La Parte II, **Titolo I** riguarda la materia della collaborazione, dei controlli e degli accertamenti. In particolare, per quanto riguarda la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria il titolo I reca la disciplina del concordato preventivo biennale, la promozione dell'adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea, la cooperazione e collaborazione rafforzata, l'interpello per i nuovi investimenti e il regime dell'adempimento collaborativo. Per quanto riguarda i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria il titolo I reca la disciplina in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, riconducendo ad unitarietà alcune disposizioni relative ai poteri il cui contenuto è sostanzialmente coincidente, la disciplina della cooperazione amministrativa per lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sul piano internazionale, nonché le disposizioni in materia di accertamento relative ai seguenti tributi: imposte sui redditi (liquidazione, controllo formale e accertamento), imposta sul valore aggiunto (liquidazione e accertamento), imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori. Infine, reca una serie di disposizioni comuni in materia di controllo e accertamento e la disciplina del procedimento di accertamento con adesione.

La Parte III, **Titolo I** reca le disposizioni transitorie e finali.

Al testo unico sono annessi due allegati:

- **Allegato 1 Tabella**
- **Allegato 2** contenente le definizioni di elemento distintivo di cui all'articolo 202, lettera f), in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

La Parte I, **Titolo I** del testo unico che individua, negli articoli **da 1 a 48**, la disciplina relativa agli adempimenti, è composta dal **titolo I** denominato "Adempimenti", suddiviso in cinque capi:

- **Capo I:** "Anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti";
- **Capo II:** "Anagrafe dei rapporti";
- **Capo III:** "Imposte sui redditi";
- **Capo IV:** "Opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA";
- **Capo V:** "Semplificazione digitale degli adempimenti".

Il **capo I**, che include gli articoli **da 1 a 14**, individua le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

L'**articolo 1** recepisce l'articolo 1 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua i compiti dell'anagrafe tributaria.

L'**articolo 2** recepisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua l'ambito soggettivo dell'iscrizione all'anagrafe e le relative cancellazioni.

L'**articolo 3** recepisce l'articolo 3 del d.P.R. n. 605 del 1973, che descrive le attribuzioni del numero di codice fiscale.

L'**articolo 4** recepisce l'articolo 4 del d.P.R. n. 605 del 1973, che le modalità e i dati da indicare nella domanda di attribuzione del codice fiscale. È stata aggiornata la modalità di approvazione della domanda di attribuzione del codice fiscale in quanto stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenuto conto che, a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 5** recepisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 605 del 1973, che prevede l'obbligo di comunicazione del numero di codice fiscale dell'Amministrazione finanziaria. È stato aggiornato il riferimento all'atto che disciplina la modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonché le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa in quanto stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenuto conto che, a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia tale Agenzia.

L'**articolo 6** recepisce l'articolo 6 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale e quelli in cui non è obbligatoria l'indicazione dello stesso. Con riferimento al comma 1, lettera d), è stato eliminato il riferimento alle dichiarazioni decennali ai fini dell'INVIM in quanto non più attuale e alla non obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale nelle formalità di pubblicità immobiliare, in quanto l'indicazione è divenuta obbligatoria con le modifiche apportate al codice civile dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52. È stato eliminato anche il riferimento agli allegati delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA presente nella lettera d) del comma 1, in quanto le medesime non ammettono alcun allegato. Nel **comma 3** è stato aggiornato il riferimento alla modalità di approvazione dei modelli in quanto stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia tale Agenzia.

L'**articolo 7** recepisce l'articolo 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazioni di dati e notizie all'anagrafe tributaria, nonché le relative modalità e termini. Ai commi 7, 8 e 9 sono stati inseriti i commi 25, 25-bis e 26, secondo periodo, dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, con i quali è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione telematica dei dati e delle notizie rilevati



ai fine della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e indicati i termini entro i quali effettuare tali comunicazioni. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo del citato comma 26 non sono stati trasfusi in quanto le relative previsioni sanzionatorie saranno ricondotte nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Con riferimento ai predetti termini è stata indicata la data fissata dall'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato i termini dal 28 febbraio al 16 marzo entro cui effettuare la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi.

L'**articolo 8** recepisce l'articolo 8 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua i poteri dell'anagrafe tributaria. È stato eliminato il riferimento agli allegati delle dichiarazioni. Nel comma 1 è stato inserito, alla luce della vigente disciplina, anche il riferimento alla facoltà di procedere con le notifiche al domicilio digitale ai sensi dell'articolo 268.

L'**articolo 9** recepisce l'articolo 9 del d.P.R. n. 605 del 1973, che prevede la possibilità per i comuni di segnalare all'anagrafe tributarie dati e notizie indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche e non fisiche che risiedono o operano nel proprio territorio.

L'**articolo 10** recepisce l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 605 del 1973, che prevede l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Non viene riportato il comma 2 in quanto non più attuale.

L'**articolo 11** recepisce l'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, che prevede l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria in capo ai soggetti intermediari ed altri soggetti (quali notai, società ed enti emittenti) che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti relativamente ai dati delle singole operazioni effettuate nell'anno precedente. Non è stato trasfuso l'ultimo periodo del comma 1 in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Nel **comma 2** è stato aggiornato il riferimento alla modalità di approvazione dei modelli in quanto stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia tale Agenzia.

L'**articolo 12** recepisce l'articolo 11 del d.P.R. n. 605 del 1973, che prevede l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private.

L'**articolo 13** recepisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 605 del 1973, che prevede l'irricevibilità e l'inefficacia delle domande e degli atti presentate agli uffici pubblici se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale.

L'**articolo 14** recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 605 del 1973, che individua il perimetro del segreto d'ufficio in merito ai dati e alle notizie raccolte dall'anagrafe tributaria.

Gli articoli da 16 a 21 del d.P.R. n. 605 del 1973, che riportano le disposizioni finali e transitorie, sono abrogati in quanto non più attuali.

Il **capo II**, che include gli articoli **da 15 a 18**, individua le disposizioni relative all'anagrafe dei rapporti.

L'**articolo 15** recepisce l'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che reca le disposizioni relative alle comunicazioni che gli operatori finanziari sono obbligati ad effettuare periodicamente all'anagrafe tributaria, anche ai fini dell'analisi del rischio di evasione. Il comma 1 dell'articolo 11 è stato trasfuso nell'articolo 100, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 16** recepisce l'articolo 1, commi da 682 a 686, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari per le attività di analisi del rischio.

L'**articolo 17** recepisce l'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina le modalità telematiche per l'acquisizione delle informazioni finanziarie, al fine di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi.

L'**articolo 18** recepisce l'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che prevede l'obbligo comunicativo all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento per gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori.

Il **capo III**, che include gli articoli **da 19 a 43**, individua le norme sugli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Oltre alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, nel presente capo è stato trasfuso anche il d.P.R. n. 689 del 1974 relativo ai criteri di valutazione e al prospetto delle attività e delle passività da redigere in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, attualizzando i periodi di imposta di riferimento in esso richiamati. In particolare, sono stati attualizzati i termini previsti per la redazione del prospetto rapportandoli all'anno di imposta di riferimento del prospetto medesimo o all'anno di imposta precedente.

L'**articolo 19** recepisce l'articolo 13 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.



L'**articolo 20** recepisce l'articolo 14 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati.

L'**articolo 21** recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di redazione dell'inventario e del bilancio per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 19. Non viene più richiamato il "conto dei profitti e delle perdite" in quanto non più attuale.

L'**articolo 22** recepisce l'articolo 16 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 19.

L'**articolo 23** recepisce l'articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere le imprese minori in contabilità semplificata.

L'**articolo 24** recepisce l'articolo 18-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere le imprese di allevamento. Nel **comma 2** viene recepito anche l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che estende il medesimo obbligo anche ai soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'**articolo 25** recepisce l'articolo 18-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere le altre attività agricole, rinviando genericamente al testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

L'**articolo 26** recepisce l'articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere gli esercenti arti e professioni.

L'**articolo 27** recepisce l'articolo 20 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere gli enti non commerciali. Nel **comma 3** sono state trasfuse direttamente le modalità previste dal comma 166 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, con le quali devono essere assolti gli obblighi contabili per imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni che adottano il regime speciale di determinazione forfetaria del reddito, ancorché formalmente abrogato dall'art. 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Infatti, con la risoluzione n. 58/E del 24 giugno 2010 è stato chiarito che l'abrogazione di tale regime speciale non produce effetti in ordine agli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti commerciali a sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 600/1973, in quanto gli stessi non sono mai stati destinatari, per loro natura, del regime abrogato. Il richiamo è volto esclusivamente ad individuare le

modalità con le quali gli enti non commerciali che determinano il reddito in misura forfetaria, sono tenuti ad adempiere agli obblighi contabili.

Nel testo unico non è stato trasfuso l'articolo 20-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto tale articolo è stato abrogato ai sensi dell'articolo 102, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017, fissato a decorrere dal periodo successivo al 31 dicembre 2025 in base all'articolo 8, comma 1, lettera b), del dl n. 84 del 17 giugno 2025). Pertanto, alla data di entrata in vigore del testo unico non sarà più attuale.

L'**articolo 28** recepisce l'articolo 21 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le scritture contabili che sono obbligati a tenere i sostituti d'imposta.

L'**articolo 29** recepisce l'articolo 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le modalità di tenuta e i termini di conservazione delle scritture contabili. Al comma 2 è stato aggiornato il riferimento all'articolo 2496 del codice civile in luogo dell'articolo 2457. Nell'articolato sono stati inseriti i **commi 5 e 6**, che recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, in materia di tenuta delle scritture contabili su supporti meccanografici o elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei, e il **comma 7**, che recepisce l'articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge n. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che estende la deroga di cui al comma 6 anche ai registri di cui all'articolo 87, comma 1, del testo unico IVA.

Nel testo unico è stato trasfuso anche il d.P.R. n. 689 del 1974 emanato al fine di determinare, nell'ambito del reddito d'impresa, i costi dei beni acquistati antecedentemente alla riforma fiscale del 1973 dai soggetti che non erano obbligati alla tenuta della contabilità ai fini fiscali. Tuttavia, l'obbligo di redazione del prospetto e i criteri di valutazione dei beni ivi previsti sono ancora attuali in alcuni casi specifici (a titolo esemplificativo si richiama l'articolo 65, comma 3-bis, e l'articolo 149, comma 3, del TUIR). Stante l'attualità delle disposizioni, si è reso necessario attualizzare anche i periodi di imposta di riferimento richiamati nel decreto.

L'**articolo 30** recepisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 689 del 1974, che individua il contenuto del prospetto delle attività e delle passività. Al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'obbligo di redazione del prospetto, non essendo stato trasfuso nel testo unico l'articolo 1 del suddetto decreto in quanto non più attuale, oltre a modificare la rubrica, nel comma 1 è stato inserito il riferimento all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126, che al fine di razionalizzare e semplificare alcuni adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di

scritture contabili e di trasmissione telematica, ha confermato l'ambito applicativo del prospetto delle attività e passività nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, e i criteri di valutazione delle stesse da riportare sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

L'**articolo 31** recepisce l'articolo 3 del d.P.R. n. 689 del 1974, che prevede una deroga all'obbligo di redazione del prospetto. L'ultimo comma dell'articolo 3 non è stato trasfuso in quanto riferito specificatamente al periodo di imposta 1974.

L'**articolo 32** recepisce l'articolo 4 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione dei beni immobili e dei beni registrati, in assenza di disposizioni specifiche. Ai commi 2 e 3 il riferimento temporale è stato sostituito con l'anno di riferimento del prospetto. Il comma 4 è stato riformulato per adeguare il riferimento temporale all'anno precedente quello cui si riferisce il prospetto.

L'**articolo 33** recepisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione dei beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, in assenza di disposizioni specifiche. Il riferimento temporale al 1° gennaio 1974 è stato sostituito con l'anno di riferimento del prospetto. Il comma 2 è stato riformulato per adeguare il riferimento temporale del 31 dicembre 1973 all'anno precedente quello cui si riferisce il prospetto.

L'**articolo 34** recepisce l'articolo 6 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione delle merci destinate alla rivendita e delle materie prime, in assenza di disposizioni specifiche. I riferimenti temporali al 31 dicembre 1973 presenti nell'articolo sono stati sostituiti con il riferimento temporale all'anno precedente quello cui si riferisce il prospetto.

L'**articolo 35** recepisce l'articolo 7 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione dei titoli, in assenza di disposizioni specifiche. Il riferimento temporale all'anno 1973 è stato sostituito con il riferimento temporale all'anno di imposta precedente quello cui si riferisce il prospetto, mentre il riferimento temporale all'anno 1974 è stato sostituito con l'anno di riferimento del prospetto.

L'**articolo 36** recepisce l'articolo 8 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione dei crediti e dei debiti, in assenza di disposizioni specifiche. Il riferimento temporale all'anno 1974 del comma 1 è stato sostituito con l'anno di riferimento del prospetto.

L'**articolo 37** recepisce l'articolo 9 del d.P.R. n. 689 del 1974, che descrive i criteri di valutazione delle altre attività, in assenza di disposizioni specifiche.

L'**articolo 38** recepisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 689 del 1974, che determina i criteri per l'ammortamento dei beni ammortizzabili, in assenza

di disposizioni specifiche. Il riferimento temporale all'anno 1973 del comma 1 è stato sostituito con il riferimento temporale all'anno di imposta precedente quello cui si riferisce il prospetto,

L'**articolo 39** recepisce l'articolo 11 del d.P.R. n. 689 del 1974, che determina i criteri di accantonamento per il trattamento di quiescenza e previdenza, in assenza di disposizioni specifiche. Il riferimento temporale all'anno 1974 del comma 1 è stato sostituito con l'anno di riferimento del prospetto.

L'**articolo 40** recepisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 689 del 1974, che riconosce la validità dei valori indicati nel prospetto ai fini delle imposte sui redditi. L'inciso "*salvo la rettifica di cui al successivo art. 14*" non viene riportato in quanto la rettifica sulla base del prospetto non è più attuale.

L'**articolo 41** recepisce l'articolo 13, secondo comma, del d.P.R. n. 689 del 1974, che prevede le modalità di redazione del prospetto e una specifica sanzione in caso di mancata presentazione o non incompletezza. Non viene trasfuso il primo comma dell'articolo 13 in quanto non più attuale.

L'**articolo 42** recepisce l'articolo 14, terzo comma, del d.P.R. n. 689 del 1974, che prevede le modalità di conservazione del prospetto. Non vengono trasfusi il primo e il secondo comma dell'articolo 14 in quanto non più attuali, atteso che prevedevano la rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale qualora non conformi alle disposizioni dei precedenti articoli tramite un avviso da notificarsi fino al 31 dicembre 1981, con effetto anche per la determinazione dei redditi dei periodi di imposta precedenti.

L'**articolo 43** recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 689 del 1974, che prevede una specifica sanzione in caso di omessa redazione del prospetto. Viene altresì proposta la riscrittura del terzo comma dell'articolo 15 al fine di aggiornare i riferimenti ai termini per la redazione del prospetto richiamati negli articoli precedenti; in particolare, l'anno 1974 è inteso come l'anno di redazione del prospetto, l'anno 1973 è inteso come l'anno precedente a quello di redazione del prospetto, mentre l'anno 1981 si intende come settimo anno successivo. Non viene trasfuso il secondo comma dell'articolo 15 in quanto non più attuale.

Il **capo IV**, che include gli articoli **44 e 45**, individua due specifiche norme in materia di opzioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

L'**articolo 44** recepisce l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 15, che prevede le modalità con le quali le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR possono esercitare l'opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito. A tale riguardo il **comma 2** è stato riformulato per esigenze di coordinamento e aggiornamento, tenuto conto che tale opzione viene esercitata solo in dichiarazione (Quadro VO della dichiarazione IVA)

secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

L'**articolo 45** recepisce l'articolo 7-quater, comma 29, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale.

Il **capo V**, che include gli articoli **da 46 a 48**, contiene disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 introdotte dal d.lgs. n. 1 del 2024 in materia di semplificazione digitale di alcuni adempimenti fiscali.

L'**articolo 46** recepisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 1 del 2024, che istituisce il modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate.

L'**articolo 47** recepisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 1 del 2024, che potenzia i servizi dell'Agenzia delle Entrate attraverso nuovi strumenti digitali con il fine di: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; effettuazione di ulteriori adempimenti.

L'**articolo 48** recepisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, che prevede nuove implementazioni per il Cassetto Fiscale, area riservata dei contribuenti sul fronte di adempimenti e comunicazioni tributarie, al fine di includervi tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli relativi ai ruoli e consentire al contribuente di scaricare massivamente i dati a propria disposizione.

Il **Titolo II** denominato "Comunicazioni" raccoglie, negli articoli da 49 a 51, le disposizioni che prevedono l'istituzione e l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale con i relativi obblighi di comunicazione dei dati nonché le disposizioni che prevedono gli obblighi di trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e l'avvio della fase sperimentale per la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata. Il titolo II è composto da due capi:

- **Capo I:** "Comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale"
- **Capo II:** "Comunicazioni dati IVA"

Il **capo I** include gli articoli 49 e 50.



L'**articolo 49** recepisce l'articolo 9-bis, commi da 1 a 15, 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, le modalità di elaborazione e di messa a disposizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate nonché gli obblighi comunicativi e dichiarativi da parte dei contribuenti. Gli ultimi periodi dei commi 2 e 5 e 8 dell'articolo 9-bis non vengono trasfusi nel testo unico in quanto disposizioni di carattere transitorio non più attuali. Nel comma 15, lettera c), è stato eliminato il riferimento al comma 36-decies dell'articolo 2 decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, poiché è stato abrogato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Nel comma 19 il riferimento alla società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge n. 146 del 1998 viene sostituito con il riferimento alla Sogei S.p.a.. Nel comma 20 non viene trasfuso il primo periodo del comma 16 dell'articolo 9-bis del citato d.l. n. 50 del 2017, in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Di conseguenza, il secondo periodo viene riformulato per renderlo coerente con il richiamo alla violazione. Nel comma 22 non viene trasfuso l'ultimo periodo relativo alle abrogazioni, che confluisce nell'articolo dedicato del presente testo unico.

L'**articolo 50** recepisce l'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede ulteriori disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità.

Il **capo II** include l'articolo 51.

L'**articolo 51** recepisce l'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 212, che prevede l'obbligo per i soggetti passivi ai fini IVA di comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare tali comunicazioni. Con particolare riferimento al **comma 5** si rappresenta che a seguito della abrogazione dell'articolo 21 ad opera dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si è reso necessario l'aggiornamento del testo del suddetto comma per precisare che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le sole valutazioni concernenti la coerenza tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Il **Titolo III** denominato “Dichiarazioni” individua, negli articoli **da 52 a 88**, la disciplina relativa alle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, per la parte non disciplinata specificatamente dal d.P.R. n. 322 del 1997 e da altre disposizioni, relativa ad alcune tipologie di comunicazioni e ai centri di assistenza fiscale. Il titolo III è suddiviso in tre capi:

- **Capo I:** “Imposte sui redditi”;
- **Capo II:** “ Imposta sul valore aggiunto”
- **Capo III:** “Disposizioni varie”.

Le disposizioni relative alle dichiarazioni fiscali riferibili ad altre imposte sono state mantenute nella normativa di riferimento per esigenze di organicità e razionalizzazione delle disposizioni sul tributo cui è collegata la relativa dichiarazione (ad esempio, la dichiarazione di successione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni).

Il **capo I**, che include gli articoli **da 52 a 72**, individua le norme sugli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni e le relative modalità ai fini delle imposte sui redditi. Oltre alle disposizioni in materia di dichiarazioni di cui al d.P.R. n. 600 del 1973 e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nel presente capo sono state trasfuse anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 175 del 2014 e al d.lgs. n. 1 del 2024 con specifico riguardo alla dichiarazione precompilata.

L'**articolo 52** recepisce l'articolo 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 che delimita la platea dei soggetti passivi tenuti all'obbligo di dichiarazione. Con riferimento alle ipotesi di esonero previste dal comma 4, nelle lettere c) e d), è stato eliminato il riferimento all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto non è più attuale. Il citato articolo 10, comma 3-bis, nella versione originaria entrata in vigore in data 01/01/2000, prevedeva che *“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 ...”*. A seguito della modifica normativa operata al citato comma 3-bis dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 01/01/2001 sino ad oggi, la deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze è pari al reddito fondiario afferente. Nella lettera d) del medesimo comma 4, in merito alla possibilità per i soggetti esonerati di presentare un apposito modello ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono stati inseriti anche i riferimenti della destinazione del 5 per mille - istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 337-340 della L. 266 del 23 dicembre 2005 e definitivamente stabilizzato con l'articolo 1, comma 154 della L. 190 del 23 dicembre 2014 – e del 2 per mille, istituito ai sensi dell'articolo 12 del D.L.

149 del 28 dicembre 2013, in quanto anche tali scelte sono state integrate nel modello per la scelta della destinazione. Ciò, coerentemente ai criteri di delega recati dall'articolo 21, co. 1, lett. b, della legge n. 111 del 2023, per il "coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, (...) apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica".

L'**articolo 53** recepisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua il contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.

L'**articolo 54** recepisce l'articolo 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di redazione e conservazione delle certificazioni e dei documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche. Prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 322 del 1998 i modelli dichiarativi venivano approvati con apposito decreto e solo con la vigenza del citato d.P.R. la disposizione normativa è stata sostituita con provvedimento amministrativo, ovvero con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 55** recepisce l'articolo 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua il contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle società.

L'**articolo 56** recepisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di redazione e conservazione delle certificazioni e dei documenti riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle società.

L'**articolo 57** recepisce l'articolo 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua il contenuto della dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

L'**articolo 58** recepisce l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 224, che prevede per alcuni soggetti l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale gli investimenti e le attività detenute all'estero.

L'**articolo 59** recepisce l'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 224, che prevede una tassazione presuntiva, salvo prova contraria, in caso di mancata dichiarazione dei redditi effettivi derivanti da investimenti o attività detenute all'estero.

L'**articolo 60** recepisce l'articolo 38, commi 13 e 13.1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede un esonero dall'obbligo dichiarativo degli investimenti e delle attività detenute all'estero di cui all'articolo precedente per alcune categorie di soggetti.

L'**articolo 61** recepisce l'articolo 12-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina il trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei sostituti d'imposta e dei soggetti incaricati alla trasmissione della dichiarazione. Il comma 1 è stato

aggiornato con il rinvio all'articolo 3, comma 11, del d.P.R. n. 322 del 1998, sia con riferimento alle convenzioni che al provvedimento del direttore dell'Agenzia, tenuto conto che nel comma 13 del medesimo articolo 3 viene precisato che: *“Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.”*

L'**articolo 62** recepisce l'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2024, che delinea un percorso di semplificazione dei modelli dichiarativi che l'Agenzia adotta progressivamente al fine di eliminare o ridurre le informazioni non rilevanti o acquisibili tramite sistemi di interoperabilità di banche dati.

L'**articolo 63** recepisce l'articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007, che individua il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L'**articolo 64** recepisce l'articolo 1, commi 218 e 219, della l. n. 244 del 2007, che prevede l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP esclusivamente in via telematica. È stato espunto il riferimento al termine del 31 luglio in quanto non più attuale sostituendolo con la dicitura *“secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente capo e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”*. Nel **comma 2** sono stati inseriti anche i riferimenti della scelta della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e della scelta della destinazione del 2 per mille prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in quanto anche tali scelte sono state integrate nel modello per la scelta della destinazione, in coerenza con i richiami all'articolo 52. Ciò, coerentemente ai criteri di delega recati dall'articolo 21, co. 1, lett. b, della legge n. 111 del 2023, per il *“coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, (...) apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica”*.

L'**articolo 65** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 1 del 2024, che delinea un percorso di semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta.

Gli articoli **da 66 a 75** recepiscono le disposizioni normative emanate per consentire all'Agenzia delle entrate di rendere disponibile telematicamente la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'**articolo 66** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, che descrive l'ambito applicativo, le modalità ed i termini attraverso i quali l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.



L'**articolo 67** recepisce l'articolo 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte di soggetti terzi relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti, che l'Agenzia può utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi. Il **comma 3** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 1 del 2024, che individua i termini entro cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria provvedono alla trasmissione degli stessi. Non sono stati trasfusi l'ultimo periodo del comma 4 e i commi 5-bis e 5-ter del suddetto articolo 3 in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. **Al comma 5** è stato inserito un nuovo periodo per ivi trasfondere la previsione dell'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella parte in cui stabilisce la data del 16 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi alle spese individuate dai decreti di cui al primo periodo.

L'**articolo 68** recepisce l'articolo 4, comma 1 e commi da 3 a 7, del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede le modalità per l'accettazione o la modifica della dichiarazione precompilata, nonché i relativi termini.

L'**articolo 69** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede i limiti ai poteri di controllo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con e senza modifiche.

L'**articolo 70** recepisce l'articolo 6, comma 3, primo periodo del d.lgs. n. 175 del 2014, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.m. n. 164 del 1999 in merito ai controlli sulle dichiarazioni cui è apposto il visto di conformità. Il secondo periodo del comma 3 non viene trasfuso nel testo unico in quanto disposizione di carattere transitorio non più attuale.

L'**articolo 71** recepisce l'articolo 8, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevedono alcune semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef. Il comma 4 non viene trasfuso nel testo unico in quanto disposizione di carattere transitorio non più attuale.

L'**articolo 72** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 175 del 2014, che rinvia a uno o più provvedimenti per l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle norme in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

L'**articolo 73** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede le modalità per la compensazione dei rimborsi da assistenza.

L'**articolo 74** recepisce l'articolo 28, commi 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevedono alcune disposizioni di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione in materia di obblighi tributari. In particolare, il comma 1 recepisce il coordinamento con l'INPS e lo scambio dei dati ai fini delle

attività di controllo sulle ritenute (la cui disciplina è confluita nel testo unico versamenti e riscossione approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33), i commi 2 e 3 recepiscono le disposizioni sugli effetti della estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile; il comma 3 è stato riscritto per renderlo attuale. Inoltre, è stato aggiunto il **comma 4** che riporta l'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del coniuge beneficiario delle somme corrisposte a titolo di assegno periodico, se dedotte dal reddito complessivo come onere deducibile

L'**articolo 75** prevede il rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il **capo II**, che include gli articoli **76 e 77**, comprende le disposizioni sulla fase sperimentale della dichiarazione precompilata e la norma di rinvio al regolamento di cui al d.P.R. n. 322 del 1988 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 76** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 127 del 2015, che prevede una fase di sperimentazione per l'Agenzia delle entrate al fine di mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei registri, le bozze delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione precompilata IVA.

L'**articolo 77** prevede il rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il **capo III**, che include gli articoli **da 78 a 88**, comprende le disposizioni sui centri di assistenza fiscale, altre disposizioni varie.

L'**articolo 78** recepisce l'articolo 32 del d.lgs. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale. Il riferimento "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" è stato sostituito con "con provvedimento dell'Agenzia delle entrate", in quanto dall'attivazione delle Agenzie fiscali avvenuta con d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (con conseguente passaggio delle competenze del Ministero delle Finanze prima e dei Dipartimenti poi), la competenza è stata trasferita al Direttore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, è stato aggiornato il riferimento normativo di cui alla lettera f), sostituendo quello relativo al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 con il richiamo alla legge 30 marzo 2001, n. 152 che ha novellato la materia.

L'**articolo 79** recepisce l'articolo 33 del d.lgs. 241 del 1997, che prevede i requisiti soggettivi che devono possedere i centri di assistenza fiscale. Il riferimento "del Ministero dell'economia e delle finanze" è stato sostituito con "dell'Agenzia delle entrate". Dall'attivazione delle Agenzie fiscali (con conseguente passaggio delle competenze del Ministero delle Finanze prima e dei Dipartimenti poi), per effetto dell'articolo 7, decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto 30 luglio 2001, n. 346, nonché dell'articolo 1 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, la competenza è stata trasferita alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il riferimento agli albi dei dottori commercialisti ed a quello dei ragionieri liberi professionisti è stato sostituito con quello all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giusta la novella portata dal D.Lgs. n. 139 del 2005, in virtù degli articoli 2, 3 e 6 della Legge n. 34 del 2005.

L'**articolo 80** recepisce l'articolo 34 del d.lgs. 241 del 1997, che prevede quali attività possono svolgere i centri di assistenza fiscale. In particolare, nel **comma 1** il riferimento al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, n. 1577 del 1947 è stato sostituito da quello al decreto legislativo n. 220 del 2002 che ha riformato la materia. Tra le attività elencate nel **comma 3**, alla lettera f) è stato eliminato del riferimento al 4 per mille in quanto la destinazione è stata abolita con l'articolo 10 della legge 3 giugno 1999, n. 57 e sono stati inseriti i riferimenti al 5 per mille e al 2 per mille, in quanto anche tali scelte sono state integrate nel modello per la scelta della destinazione (vedi anche articolo 48). Il **comma 5** è stato aggiunto e recepisce l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2024, che prevede l'estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA a decorrere dal 2024.

L'**articolo 81** recepisce l'articolo 35 del d.lgs. 241 del 1997, che descrive le attività dei responsabili dei centri di assistenza fiscale.

L'**articolo 82** recepisce l'articolo 36 del d.lgs. 241 del 1997, che prevede la certificazione tributaria e individua i soggetti che possono rilasciarla e gli effetti. In particolare, la **lettera b) del comma 3**, viene abrogata e non trasfusa nel TU in quanto con l'abrogazione degli studi di settore non è più possibile basare gli accertamenti su tali studi. Per completezza si rappresenta che a tale fine gli ISA non sono equiparabili agli studi di settore, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 18, del d.l. n. 50 del 2017, che prevede *"Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici."*

L'**articolo 83** recepisce l'articolo 37 del d.lgs. 241 del 1997, che individua quali attività devono essere effettuate qualora l'assistenza fiscale sia prestata dai sostituti d'imposta.

L'**articolo 84** recepisce l'articolo 51-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede l'ampliamento dell'assistenza fiscale. L'articolo è integrato, **al comma 2**, con l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 1 del 2024, che prevede l'estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. L'articolo è stato integrato anche con il riferimento alla scheda ai fini della destinazione del due per mille.

L'**articolo 85** recepisce l'articolo 38 del d.lgs. 241 del 1997, che prevede i compensi ai centri di assistenza fiscale e agli incaricati, e l'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, che prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la modifica dei compensi. Tale ultima disposizione, richiama il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in quanto l'art. 23 del d.lgs. n. 300/99 attribuisce al MEF *“le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie”*.

L'**articolo 86** recepisce l'articolo 40 del d.lgs. 241 del 1997, che prevede le disposizioni di attuazione.

L'**articolo 87** recepisce l'articolo 3, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede, quale facilitazione per imprese e contribuenti legata al turismo, il limite per il trasferimento di denaro contante da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e una comunicazione da parte degli esercenti del commercio al minuto e delle agenzie di viaggio.

L'**articolo 88** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 1 del 2024, che prevede l'esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione.

La **Parte II** del testo unico individua, negli articoli **da 89 a 363**, la disciplina relativa alla “Collaborazione, controlli e accertamento”, ed è composta da un Titolo suddiviso in dieci capi. Ogni capo è ulteriormente suddiviso in sezioni/paragrafi:

- **Capo I:** “Concordato preventivo biennale”, suddiviso in tre sezioni:
  - **Sezione I** “Disposizioni generali”;
  - **Sezione II** “Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale”;

- **Sezione III** “Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive”;
- **Capo II:** “Collaborazione tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria”, suddiviso in sei sezioni:
  - **Sezione I** “Promozione adempimenti spontanei”;
  - **Sezione II** “Accordi preventivi internazionali”;
  - **Sezione III** “Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea”;
  - **Sezione IV** “Cooperazione e collaborazione rafforzata”;
  - **Sezione V** “Interpello nuovi investimenti”;
  - **Sezione VI** “Regime dell'adempimento collaborativo”;
- **Capo III:** “Poteri e cooperazione amministrativa”, suddiviso in otto sezioni:
  - **Sezione I** “Poteri dell'Amministrazione finanziaria”;
  - **Sezione II** “Cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;
  - **Sezione III** “Adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri”;
  - **Sezione IV** “Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese”;
  - **Sezione V** “Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica”;
  - **Sezione VI** “Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale raccolte dai gestori di piattaforme”;
  - **Sezione VII** “Attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate”;
  - **Sezione VIII** “Disciplina sullo scambio automatico di informazioni su cripto-attività in attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.
- **Capo IV:** “Imposte sui redditi”, suddiviso in cinque sezioni:
  - **Sezione I** “Liquidazione”;
  - **Sezione II** “Controllo formale”;
  - **Sezione III** “Atti di recupero”, suddivisa in due paragrafi:
    - **Paragrafo I** “Atti di recupero crediti”;
    - **Paragrafo II** “Atto di recupero in caso di acollo”;
  - **Sezione IV** “Accertamento”;
  - **Sezione V** “Disposizioni varie”;
- **Capo V:** “Imposta sul valore aggiunto”, suddiviso in due sezioni:
  - **Sezione I** “Liquidazione”;
  - **Sezione II** “Accertamento”;

- **Capo VI:** “Disposizioni comuni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA”;
- **Capo VII:** “Imposta di registro e altri tributi indiretti”, suddiviso in quattro sezioni:
  - **Sezione I** “Imposta di registro”;
  - **Sezione II** “Imposte ipotecaria e catastale”;
  - **Sezione III** “Imposta sulle successioni e donazioni”, suddiviso in due paragrafi:
    - **Paragrafo I** “Successioni”;
    - **Paragrafo II** “Donazioni”;
  - **Sezione IV** “Imposta di bollo”
- **Capo VIII:** “Tributi erariali minori”, suddiviso in sei sezioni:
  - **Sezione I** “Imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi”;
  - **Sezione II** “Imposta sugli intrattenimenti”;
  - **Sezione III** “Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)”;
  - **Sezione IV** “Degli abbonamenti alle radioaudizioni”;
  - **Sezione V** “Imposta sui servizi digitali”;
  - **Sezione VI** “Tasse sulle concessioni governative”;
- **Capo IX** “Altre disposizioni sull’accertamento e sui controlli”, suddiviso in quattro sezioni:
  - **Sezione I** “Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro e dell’imposta municipale unica”
  - **Sezione II** “Controlli per le imprese di rilevante dimensione”;
  - **Sezione III** “Sospensione delle comunicazioni e dei termini”
  - **Sezione IV** “Proroga scadenze e remissione in bonis”
- **Capo X** “Disposizioni in materia di accertamento con adesione”, suddiviso in quattro sezioni:
  - **Sezione I** “Accertamento con adesione”;
  - **Sezione II** “Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto”;
  - **Sezione III** “Procedimento per la definizione di altre imposte indirette”;
  - **Sezione IV** “Disposizioni finali”;

Il **capo I**, che include gli articoli **da 89 a 111**, comprende le disposizioni sul Concordato preventivo biennale, istituito introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ed è suddiviso in tre sezioni.

La **sezione I** include gli articoli **da 89 a 92** e disciplina l’istituto del concordato preventivo per i soggetti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L’**articolo 89** recepisce l’articolo 6 del d.lgs. n. 13 del 2024, che individua le disposizioni generali del nuovo istituto.



L'**articolo 90** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 13 del 2024, che individua l'ambito di applicazione del concordato.

L'**articolo 91** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede l'utilizzo di procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato.

L'**articolo 92** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede come viene elaborata la proposta e i termini per l'adesione del contribuente. I **commi 7 e 8** recepiscono l'articolo 7-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che prevedono una particolare deroga ai termini indicati nei commi precedenti.

La **sezione II** include gli articoli **da 93 a 106** e disciplina l'istituto del concordato preventivo per i soggetti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'**articolo 93** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 13 del 2024, che individua i requisiti per accedere al concordato. Nel comma 1 è stato espunto il rinvio alle eccezioni per l'accesso al concordato preventivo biennale previste per i soggetti in regime forfetario dal capo III del d.lgs. n. 13 del 2024 in quanto abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2025.

L'**articolo 94** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le cause di esclusione. Il **comma 2** è stato aggiunto per recepire l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2025, che prevede la decorrenza delle cause di esclusione previste dalle lettere f) e g) del comma 1.

L'**articolo 95** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede gli effetti dell'accettazione del concordato da parte del contribuente.

L'**articolo 96** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti per poter accedere all'istituto.

L'**articolo 97** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede la possibilità per i contribuenti rinnovare l'adesione per il biennio successivo.

L'**articolo 98** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le modalità per l'individuazione del reddito di lavoro autonomo da proporre al contribuente e oggetto del concordato. Nel **comma 3** è stato recepito l'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2025, che prevede la decorrenza delle modifiche apportate al suddetto articolo dal decreto legislativo medesimo.

L'**articolo 99** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le modalità per l'individuazione del reddito di impresa da proporre al contribuente e oggetto del concordato. Nel **comma 5** è stato recepito l'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2025, che prevede la decorrenza

delle modifiche apportate al suddetto articolo dal decreto legislativo medesimo.

L'**articolo 100** recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le modalità per l'individuazione del valore della produzione netta da proporre al contribuente e oggetto del concordato.

L'**articolo 101** recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede gli effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 102** recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede la rilevanza delle basi imponibili concordate.

L'**articolo 103** recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le modalità di determinazione degli acconti in caso di concordato.

L'**articolo 104** recepisce l'articolo 20-bis del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. È stato aggiunto il **comma 3** che recepisce l'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2025, il quale stabilisce la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2 a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

L'**articolo 105** recepisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le condizioni in base alle quali il concordato cessa di avere effetti. È stato aggiunto il **comma 2** che recepisce l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2025, il quale stabilisce la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g) alle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

L'**articolo 106** recepisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le ipotesi di decadenza dal concordato.

La **sezione III**, che include gli articoli **da 107 a 111**, prevede le disposizioni comuni di coordinamento e conclusive dell'istituto del concordato preventivo.

L'**articolo 107** recepisce l'articolo 34 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le attività di controllo e accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al concordato.

L'**articolo 108** recepisce l'articolo 35 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede le disposizioni di coordinamento.

L'**articolo 109** recepisce l'articolo 36 del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede l'obbligo di sentire la commissione degli esperti prima dell'approvazione della metodologia.

L'**articolo 110** recepisce l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede il differimento del termine per i versamenti del saldo e dell'acconto per il primo anno di applicazione del concordato.

L'**articolo 111** recepisce l'articolo 37, comma 2, ~~39~~ del d.lgs. n. 13 del 2024, che estende il differimento del termine dei versamenti del saldo e del

primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il **capo II**, che include gli articoli **da 112 a 150**, comprende le disposizioni relative ad istituti basati sulla collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria ed è suddiviso in sei sezioni.

La **sezione I** include gli articoli da 112 a 114 che raccolgono le disposizioni per favorire la l'emersione spontanea delle basi imponibili e promuovere i relativi adempimenti per assolvere gli obblighi tributari.

L'**articolo 112** recepisce l'articolo 1, comma 634 della legge n. 190 del 2014, che prevede le comunicazioni per la promozione degli adempimenti spontanei da parte dei contribuenti.

L'**articolo 113** recepisce l'articolo 1, comma 635 della legge n. 190 del 2014, che prevede le comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione.

L'**articolo 114** recepisce l'articolo 1, comma 636, della legge n. 190 del 2014, che prevede le disposizioni di attuazione.

La **sezione II**, che include gli articoli **da 115 a 116**, comprende le disposizioni relative alla procedura finalizzata alla stipula degli accordi preventivi.

L'**articolo 115** recepisce l'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la procedura degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. Per coerenza con la disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato **nel comma 1, lettera a)**, che prevede che le componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, *"....sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili,"*, le parole "valore normale" sono state sostituite con "prezzo di libera concorrenza". Per esigenze di coordinamento con il nuovo articolato del TU e per meglio esplicitare la limitazione dei "poteri" prevista dal **comma 6**, il richiamo generico *"di cui agli articoli 32 e seguenti"* viene sostituito con la locuzione dei *"poteri istruttori e di accertamento, di cui al presente testo unico"* ai fini delle imposte sui redditi. Ciò, alla luce della circostanza che lo schema di TU propone una fusione delle disposizioni vigenti in materia di poteri istruttori ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

L'**articolo 116** recepisce articolo 31-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale.

La **sezione III**, che include gli articoli **da 117 a 140**, comprende le disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui al decreto legislativo n. 49 del 2020.

L'**articolo 117** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura amichevole e di altre procedure di risoluzione delle controversie tra le Autorità italiana e estere di Stati membri dell'Unione Europea.

L'**articolo 118** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 49 del 2020, che elenca le definizioni utilizzate nella sezione.

L'**articolo 119** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede le condizioni e le modalità per la presentazione delle istanze di apertura della procedura amichevole, nonché il relativo contenuto.

L'**articolo 120** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede la prevalenza delle istanze di apertura di procedura amichevole presentate ai sensi della sezione III in commento, rispetto alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE.

L'**articolo 121** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede la fase istruttoria della procedura amichevole, finalizzata ad una decisione dell'Autorità competente (Agenzia delle entrate) circa l'ammissibilità dell'istanza ricevuta.

L'**articolo 122** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede la fase decisoria, ad esito della quale dell'Autorità competente (Agenzia delle entrate) si esprime circa l'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza ricevuta.

L'**articolo 123** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina modalità e tempistiche di svolgimento della procedura amichevole.

L'**articolo 124** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina il ricorso esperibile da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole.

L'**articolo 125** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina condizioni e modalità della richiesta, da parte dei soggetti interessati, per l'istituzione di una Commissione consultiva per l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'**articolo 126** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina istituzione e composizione della Commissione consultiva di cui al precedente articolo.

L'**articolo 127** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede condizioni e modalità della nomina della Commissione consultiva di cui all'articolo 126 da parte del giudice nazionale, su richiesta dei soggetti interessati.

L'**articolo 128** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede la composizione dell'elenco di personalità indipendenti eleggibili a membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 127.

L'**articolo 129** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede la possibilità per le Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva di cui all'articolo 126.

L'**articolo 130** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede le norme di funzionamento della Commissione consultiva di cui all'articolo 126 e della Commissione alternativa di cui all'articolo 130.

L'**articolo 131** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede i costi della procedura di risoluzione delle controversie.

L'**articolo 132** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina la procedura di risoluzione della questione controversa da parte della Commissione consultiva di cui all'articolo 126.

L'**articolo 133** recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede gli obblighi delle personalità indipendenti e dei membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 126 o della Commissione alternativa di cui all'articolo 130 e disciplina le conseguenze di eventuali violazioni.

L'**articolo 134** recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede le modalità e i termini per l'adozione di una decisione sulla questione controversa da parte delle Autorità competenti degli Stati membri interessati e per la notifica della medesima decisione ai soggetti interessati da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 135** recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle decisioni sulle controversie adottate ai sensi degli articoli 124 e 135. Il riferimento ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presenti nel comma 2, sono stati integrati con il rinvio puntuale ai commi applicabili.

L'**articolo 136** recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 49 del 2020, che disciplina la pubblicità delle decisioni sulle controversie adottate ai sensi dell'articolo 135.

L'**articolo 137** recepisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede disposizioni varie inerenti alla procedura amichevole e alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'**articolo 138** recepisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede l'emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate al fine di rendere operative le disposizioni relative alla procedura amichevole e alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'**articolo 139** recepisce l'articolo 25 del d.lgs. n. 49 del 2020, che prevede il termine iniziale di presentazione delle istanze di procedura amichevole a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui alla sezione III.

L'**articolo 140** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 192 del 2025, che disciplina effetti e conseguenze della sospensione, da parte di una giurisdizione estera, di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia.

La **sezione IV** include il solo **articolo 141** relativo alle disposizioni della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.

L'**articolo 141** recepisce l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede una procedura che consente ai gruppi multinazionali con determinati requisiti dimensionali e una presenza nel territorio dello Stato di definire i debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente sul territorio italiano.

La **sezione V** include il solo **articolo 142** relativo alle disposizioni della procedura di interpello sui nuovi investimenti.

L'**articolo 142** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 147 del 2015, che prevede la possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti con ricadute occupazionali significative e durature nel territorio dello Stato di presentare un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie, alla valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

La **sezione VI** include gli articoli **da 143 a 150** relativi alle disposizioni del regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'**articolo 143** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede le finalità e l'oggetto dell'istituto.



L'**articolo 144** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede i requisiti per l'adesione al regime.

L'**articolo 145** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede i doveri che l'adesione al regime comporta per l'Agenzia e per i contribuenti.

L'**articolo 146** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede gli effetti dell'adesione al regime. Non viene trasfuso il comma 3-bis del citato articolo 6, in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 147** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede le competenze e le procedure del regime.

L'**articolo 148** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2025, che prevede una deroga alle disposizioni dell'articolo 7 del d.lgs. n. 128 del 2015 in materia di adempimento collaborativo per le domande di adesione al regime presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.

L'**articolo 149** recepisce l'articolo 7-bis del d.lgs. n. 128 del 2015, che prevede un regime opzionale per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo ma che adottano un sistema di rilevazione del rischio fiscale.

L'**articolo 150** contiene alcune disposizioni finali e recepisce **al comma 1** l'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 221 del 2023, e **al comma 2** l'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 108 del 2024. Il comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 221 del 2023, che prevedeva l'adozione di taluni regolamenti e decreti entro 90 giorni decorrenti dal 18 gennaio 2024, non è stato trasfuso in quanto non più attuale.

Il **capo III**, che include gli articoli **da 151 a 191**, è suddiviso in otto sezioni e comprende le disposizioni relative ai poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria, comprese quelle in materia di analisi del rischio, alla cooperazione amministrativa e allo scambio automatico di informazioni con altri Paesi.

La **sezione I**, che include gli articoli **da 151 a 178**, è relativa ai poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo e per l'adempimento dei compiti assegnati agli uffici, con particolare riferimento al controllo delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, ricadono nella presente sezione anche le disposizioni sullo scambio automatico dei dati o sull'incrocio degli stessi con altre amministrazioni ai fini del contrasto dell'evasione fiscale.

Per quanto riguarda le disposizioni sui poteri attribuiti agli uffici sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA sono state razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà delle disposizioni - di contenuto sostanzialmente coincidente - relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici

previste dagli articoli 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, agli accessi, ispezioni e verifiche previste dagli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.

L'**articolo 151** recepisce l'articolo 24 della l. n. 4 del 1929, che prevede le modalità di constatazione delle violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie.

L'**articolo 152** recepisce l'articolo 25 della l. n. 4 del 1929, che prevede alcune disposizioni in materia di sequestrabilità dei libri contabili.

L'**articolo 153** recepisce l'articolo 30 della l. n. 4 del 1929, che individua i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni finanziarie che costituiscono reato.

L'**articolo 154** recepisce l'articolo 31 della l. n. 4 del 1929, che individua gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria.

L'**articolo 155** recepisce l'articolo 32 della l. n. 4 del 1929, che individua le competenze degli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ordinaria nel caso in cui vengano a conoscenza di una notizia di reato il cui accertamento spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia tributaria.

L'**articolo 156** recepisce l'articolo 34 della l. n. 4 del 1929, che individua i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni finanziarie che non costituiscono reato.

L'**articolo 157** recepisce l'articolo 35 della l. n. 4 del 1929, che prevede la facoltà di accesso della polizia tributaria nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale al fine di eseguire verificazioni e ricerche.

L'**articolo 158** recepisce l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, del d.lgs. n. 13 del 2024, che prevede la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni in materia di attività di analisi del rischio.

L'**articolo 159** unifica le disposizioni relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici previste dagli articoli 31, commi 1 e 2, e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, nel **comma 1** sono confluiti il comma 1 dell'articolo 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il comma 1 dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza apportare modifiche sostanziali nel rispetto delle precedenti formulazioni che tenevano conto dell'ambito impositivo di riferimento (imposte sui redditi e IVA). Nel **comma 2, lettera a)**, sono confluiti il comma 1, numero 1), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 1), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel **comma 2, lettera b)**, sono confluiti il comma 1, numero 2), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 2), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, con le seguenti modifiche non sostanziali: è stato utilizzato il termine "contribuenti" anziché quella di "soggetti che esercitano imprese, arti o professioni" per individuare i destinatari degli inviti, in quanto nell'accezione di contribuenti sono ricompresi anche coloro che esercitano imprese, arti o professioni; per la descrizione delle finalità

dell'invito è stata utilizzata la descrizione più ampia contenuta nell'articolo 52; è stata mantenuta la formulazione prevista da entrambi gli articoli per quanto riguarda l'utilizzo dei dati da porre alla base delle rettifiche nel rispetto delle specificità del tipo di imposta; per le modalità di verbalizzazione è stato richiamato l'articolo di riferimento. Nel **comma 2, lettera c)**, è confluito il comma 1, numero 3, dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel **comma 2, lettera d)**, sono confluiti il comma 1, numero 8), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 3), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, che hanno previsioni simili per chiedere ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni ovvero sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili dati e notizie puntuali anche se rivolte a terze parti (clienti, fornitori e prestatori lavoro autonomo), tramite inviti e questionari. Pertanto, la lettera d) è stata riformulata per tener conto dei diversi ambiti applicativi. Nel **comma 2, lettera e)**, è confluito il comma 1, numero 4, dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel **comma 2, lettera f)**, sono confluiti il comma 1, numero 8-bis), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 4), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, che hanno previsioni simili per invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere atti, documenti e fatture fiscalmente rilevanti per il contribuente oggetto del controllo. Nel **comma 2, lettera g)**, sono confluiti il comma 1, numero 5), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 5), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico. Nel **comma 2, lettera h)**, sono confluiti il comma 1, numero 6), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 6), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico nel primo periodo. È stata trasfusa anche la previsione contenuta solo nel secondo periodo del numero 6) dell'articolo 31 sulla gratuità delle copie e degli estratti. Nel **comma 2, lettera i)**, sono confluiti il comma 1, numero 6-bis), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 6-bis), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico. Nel **comma 2, lettera l)**, sono confluiti il comma 1, numero 7), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 7), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico. Nel **comma 2, lettera m)**, sono confluiti il comma 1, numero 7-bis), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 2, numero 7-bis), dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico. Nel **comma 2, lettera n)**, è confluito solo il comma 1, numero 8-ter), dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, di contenuto identico. Nel **comma 3**, sono confluiti il comma 2 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il comma 3 dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di contenuto identico tranne che per le modalità di notifica degli inviti/questionari. A tale ultimo riguardo viene preferito adottare quale modalità di notifica quella prevista per gli atti giudiziari prevista dagli articoli 249 e 251 del testo unico (ex articoli 60 e 60-ter del d.P.R. n. 600 del

1973), che includono anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata, eliminando la raccomandata A/R. Nei **commi 4 e 5** sono stati trasfusi i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come richiamati espressamente dal comma 4 dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel **comma 6** sono stati riportati l'ultimo comma dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'ultimo comma dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotti dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 87 del 2024.

L'**articolo 160** recepisce l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che attribuisce all'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 336, comma 5, e i reparti speciali della guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, il potere di richiedere agli operatori finanziari e bancari i dati delle operazioni intercorse con l'estero.

L'**articolo 161** unifica le disposizioni relative agli accessi, ispezioni e verifiche previste dagli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso il richiamo espresso del comma 1 dell'articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle disposizioni dell'articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche. Nel **comma 1** dell'articolo 158 sono trasfusi il comma 2 dell'articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza modifiche sostanziali. Nei **commi da 2 a 11** dell'articolo 158 sono trasfusi i commi da 2 a 11 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nei **commi da 12 a 14** dell'articolo 158 sono trasfusi i commi da 3 a 5 dell'articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e i commi da 1 a 3 dell'articolo 63 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi alla collaborazione con la Guardia di finanza, il contenuto è pressoché ad eccezione dei rispettivi commi 5 e 3 trasfusi nel comma 14, per il quale è stata adottata la formulazione più completa del suddetto comma 5 dell'articolo 33. Nei **commi 15 e 16** dell'articolo 158 sono trasfusi i commi 6 e 7 dell'articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973.

L'**articolo 162** recepisce l'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 413 del 1991, che prevede una disposizione sulla raccolta e sull'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti durante i controlli e gli accessi di cui agli articoli 159 e 161 rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'**articolo 163** recepisce le disposizioni specifiche relative ai circoli privati previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nel **comma 3** è stata trasfusa anche la disposizione che prevede l'esonero dalla presentazione del Modello EAS per gli enti sportivi dilettantistici, ora disciplinati dal d.lgs. n. 36 del 2021 e dal d.lgs. n. 39 del 2021, per effetto dell'articolo 6, comma 6-bis, del d.lgs. n. 39 del 2021.

L'**articolo 164** recepisce l'articolo 83, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, che prevede lo scambio di informazioni su base convenzionale tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate al fine di predisporre di comune accordo appositi piani di controllo, al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva. Nel **comma 4** è stato trasfuso l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che integra lo scambio di informazioni dall'INPS all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza con ulteriori dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

L'**articolo 165** recepisce l'articolo 1, commi da 60 a 62, della l. n. 213 del 2023, che prevede, quale misura di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, un ulteriore scambio di informazioni tra l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 166** recepisce l'articolo 28, commi 1 e 2, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce all'Agenzia delle entrate la competenza di eseguire specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute. Tale competenza può essere demandata ad apposite articolazioni dell'Agenzia e per tale motivo nel **comma 3** è stato trasfuso l'articolo 1, comma 360, della l. n. 244 del 2007, che al fine di individuare gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento, definisce i criteri cui il regolamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato nel comma 2 dell'articolo 162, può ispirarsi.

L'**articolo 167** recepisce l'articolo 83, commi 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che declina le modalità di collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza per la prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA.

L'**articolo 168** recepisce l'articolo 27, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure cautelari prevista dall'articolo 74 del Testo unico della giustizia tributaria, approvato con il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi in base ai processi verbali di constatazione e, in caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi.



L'**articolo 169** recepisce l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che demanda anche alla Guardia di finanza la possibilità di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 74 del testo unico giustizia tributaria, approvato con il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

L'**articolo 170** recepisce l'articolo 16-sexies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede che l'Agenzia delle entrate fornisce alla Guardia di finanza, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale raccolte dai gestori di piattaforme ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del presente testo unico.

L'**articolo 171** recepisce l'articolo 23 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede disposizioni sul contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi».

L'**articolo 172** recepisce l'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che prevede disposizioni sul contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica».

L'**articolo 173** recepisce l'articolo 31-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina lo scambio di informazioni, su richiesta, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato, necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

L'**articolo 174** recepisce l'articolo 31-bis.1 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria.

L'**articolo 175** recepisce l'articolo 31-bis.2 del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.

L'**articolo 176** recepisce l'articolo 31-bis.3 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la facoltà di controlli simultanei dell'Amministrazione finanziaria con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni.

L'**articolo 177** recepisce l'articolo 31-bis.4 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la facoltà di effettuare verifiche congiunte con le Autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'**articolo 178** recepisce l'articolo 36 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di comunicazione delle violazioni tributarie al Comando della Guardia di finanza competente da parte di soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.

La **sezione II**, che include gli articoli **da 179 a 191**, comprende le disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2011/16 del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, di cui al decreto legislativo n. 29 del 2014.

L'**articolo 179** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di cooperazione amministrativa tra le altre Autorità fiscali nazionali degli Stati Membri dell'Unione europea per lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia fiscale.

L'**articolo 180** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 29 del 2014, che elenca le definizioni utilizzate nella sezione. Con particolare riferimento **al comma 1, lettera i), n. 6)**, che prevede una formula di chiusura che comprende ogni altro accordo o parere su istanze di interpello, con caratteristiche similari alle categorie sopra evidenziate, avente ad oggetto una operazione transfrontaliera, "*presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto*" viene riportata la data di decorrenza di entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2017 (23/03/2017) che ha introdotto la relativa lettera h-bis) nel d.lgs. n. 29 del 2014, in quanto nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 32 del 2017 si fa espresso riferimento a accordi e pareri resi "*sulla base di una normativa di futura emanazione*".

L'**articolo 181** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 29 del 2014, che individua l'organizzazione nazionale competente per la procedura di cooperazione amministrativa.

L'**articolo 182** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 29 del 2014, che disciplina lo scambio di informazioni che si fonda su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato.

L'**articolo 183** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 29 del 2014, che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni che avviene periodicamente con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale individuate dall'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.



L'**articolo 185** recepisce l'articolo 5-bis del d.lgs. n. 29 del 2014, che disciplina le modalità per la rilevazione e la comunicazione del numero di Identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera

L'**articolo 185** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 29 del 2014, che disciplina lo scambio che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche condizioni individuate dall'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

L'**articolo 186** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede la notifica, su richiesta dell'Autorità fiscale di un altro Stato membro, degli atti o delle decisioni della medesima Autorità concernenti l'applicazione delle proprie leggi nazionali.

L'**articolo 187** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede la possibilità, da parte dell'Autorità che ha fornito le informazioni, di richiedere un riscontro in merito all'Autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni nei casi di cui all'articolo 178 e 180 e stabilisce il riscontro annuale obbligatorio nei casi di cui all'articolo 179.

L'**articolo 188** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede disposizioni varie inerenti la procedura

L'**articolo 189** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede l'utilizzo delle informazioni e dei documenti scambiati ai sensi della presente sezione nel rispetto delle condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa.

L'**articolo 190** recepisce l'articolo 10-bis del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede le attività da porre in essere da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di violazione dei dati.

L'**articolo 191** recepisce l'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 2014, che prevede gli obblighi dei servizi di collegamento.

La **sezione III**, che include gli articoli **da 192 a 199**, comprende le disposizioni per applicazione della normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) e altri adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri.

L'**articolo 192** recepisce l'articolo 3 della L. n. 95 del 2015, che prevede le disposizioni di attuazione dell'accordo F.A.T.C.A. e degli altri accordi con gli stati esteri in materia di scambio automatico di informazioni.

L'**articolo 193** recepisce l'articolo 4 della L. n. 95 del 2015, che prevede gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 194** recepisce l'articolo 5 della L. n. 95 del 2015, che prevede gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti.

L'**articolo 195** recepisce l'articolo 6 della L. n. 95 del 2015, che prevede l'acquisizione e utilizzazione delle informazioni, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, tra

istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie.

L'**articolo 196** recepisce l'articolo 7 della L. n. 95 del 2015, che prevede gli obblighi di prelievo alla fonte, su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante, da parte degli intermediari che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense.

L'**articolo 197** recepisce l'articolo 8 della L. n. 95 del 2015, che prevede gli obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte.

L'**articolo 198** recepisce l'articolo 10 della L. n. 95 del 2015, che fa salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio.

L'**articolo 199** recepisce l'articolo articolo 1, comma 722, della L. n. 160 del 2019, che prevede le attività da porre in essere da parte degli intermediari finanziari con riferimento alle ipotesi di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per conti finanziari già esistenti alla data del 30 giugno 2014 (antecedente al 1° luglio 2014, data di entrata in vigore dell'accordo F.A.T.C.A.).

La **sezione IV** include il solo **articolo 200** in materia di rendicontazione Paese per Paese.

L'**articolo 200** recepisce l'articolo 1, commi 145, primo e secondo periodo, e 146, della legge n. 208 del 2015, che prevede gli obblighi di rendicontazione Paese per Paese all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti residenti nel territorio dello Stato e delle società controllate residenti nel territorio dello Stato, qualora la società controllante, obbligata alla redazione del bilancio consolidato, risieda in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni. Il terzo periodo del comma 145 non viene trasfuso in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

La **sezione V**, che include gli articoli **da 201 a 209**, comprende le disposizioni per l'attuazione della direttiva (2018/2022 del Consiglio, del 25 maggio 2018, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

L'**articolo 201** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 100 del 2020, che prevede l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai

meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 202** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che elenca le definizioni utilizzate nella sezione.

L'**articolo 203** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate e gli esoneri.

L'**articolo 204** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che disciplina l'ipotesi in cui intermediario e/o contribuenti siano obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro.

L'**articolo 205** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede quando il meccanismo transfrontaliero è rilevante ai fini della comunicazione. Si evidenzia che, in coerenza alla formulazione dell'articolo 199, il rinvio all'allegato 1 è stato sostituito dal rinvio al punto f) di tale articolo.

L'**articolo 206** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede l'oggetto della comunicazione.

L'**articolo 207** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede i termini entro cui effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'ultimo periodo del comma 2 e il comma 4 dell'articolo 7, nonché l'articolo 8 del d.lgs. n. 100 del 2020 non vengono trasfusi in quanto disposizioni di carattere transitorio, non più attuali.

L'**articolo 208** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede lo scambio delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto della comunicazione tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti delle giurisdizioni estere e tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

L'**articolo 209** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 100 del 2020 , che prevede, per gli intermediari e i contribuenti, gli obblighi di conservazione della documentazione e dei dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

La **sezione VI**, che include gli articoli **da 210 a 226** , comprende le disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, in tema di cooperazione amministrativa con riguardo allo scambio automatico obbligatorio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme .

L'**articolo 210** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte e oggetto di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme.

L'**articolo 211** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 32 del 2023, che elenca le definizioni utilizzate nella sezione.

L'**articolo 212** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede l'identificazione dei venditori esclusi da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 213** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede l'identificazione dei venditori oggetto di comunicazione da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 214** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede le modalità di determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 215** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede la raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione da parte del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 216** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede termini e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale effettuate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 217** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede la possibilità per il gestore di piattaforma di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale solo con riferimento ai venditori attivi.

L'**articolo 218** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede la possibilità per il gestore di piattaforma di affidare ad un terzo prestatore di servizi o ad altro gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale.

L'**articolo 219** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede gli obblighi di comunicazione del gestore della piattaforma e gli esoneri.

L'**articolo 220** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 221** recepisce l'articolo 12, ad esclusione dei commi 3 e 4, del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione. La rubrica dell'articolo viene modificata eliminando il riferimento alle sanzioni in quanto i commi 3 e 4 dell'articolo 12 non vengono trasfusi in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 222** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione.

L'**articolo 223** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede la registrazione unica del gestore di piattaforma con obbligo di



comunicazione, contestualmente all'avvio dell'attività, presso l'Agenzia delle entrate o presso l'Autorità competente di un altro Stato membro.

L'**articolo 224** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché l'Autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili.

L'**articolo 225** recepisce l'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede per i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione l'inapplicabilità delle disposizioni relative al regime delle locazioni brevi.

L'**articolo 226** recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 32 del 2023, che prevede le disposizioni in materia di protezione dei dati nell'ambito della procedura.

La **sezione VII**, che include gli articoli **da 227 a 228**, comprende le disposizioni per l'attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

L'**articolo 227** recepisce l'articolo 3 della L. n. 99 del 1993, che prevede e disciplina l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per *i)* il rimborso o lo sgravio dell'imposta non dovuta e *ii)* l'autorizzazione alla sospensione della riscossione o degli atti esecutivi nell'ambito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla della convenzione del 23 luglio 1990 n. 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99.

L'**articolo 228** recepisce l'articolo 4 della L. n. 99 del 1993, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di violazione, da parte del membro della commissione consultiva, dell'obbligo di segreto imposto nell'ambito della procedura arbitrale di cui all'articolo precedente.

La **sezione VIII**, che include gli articoli **da 229 a 241**, comprende le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo allo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività.

L'**articolo 229** recepisce l'articolo 6 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che elenca le definizioni utilizzate dalla normativa di riferimento sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività.

L'**articolo 230** recepisce l'articolo 7 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che individua e disciplina le attività dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 231** recepisce l'articolo 8 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che prevede gli obblighi di adeguata verifica per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 232** recepisce l'articolo 9 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire.

L'**articolo 233** recepisce l'articolo 10 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire.

L'**articolo 234** recepisce l'articolo 11 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che individua i requisiti per la validità delle autocertificazioni presentate dagli utenti di cripto-attività.

L'**articolo 235** recepisce l'articolo 12 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che prevede alcuni obblighi generali per un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

L'**articolo 236** recepisce l'articolo 13 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che individua il contenuto delle informazioni che i prestatori dei servizi di cripto-attività sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 237** recepisce l'articolo 14 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che individua ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione nonché le sanzioni applicabili.

L'**articolo 238** recepisce l'articolo 15 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che prevede per un gestore di cripto-attività l'obbligo di registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 239.

L'**articolo 239** recepisce l'articolo 16 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) di comunicare e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.

L'**articolo 240** recepisce l'articolo 17 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che prevede le disposizioni in materia di protezione di dati personali per l'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 241** recepisce l'articolo 18 del D.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che individua alcune norme di esecuzione.



Il **capo IV** include l'articolo 242 sulla competenza degli uffici e cinque sezioni, dall'articolo 243 a 274, che comprendono le disposizioni relative alla liquidazione, al controllo formale, agli atti di recupero, all'accertamento delle imposte sui redditi e ad alcune disposizioni varie.

L'**articolo 242** recepisce l'articolo 31, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua l'ufficio competente al controllo delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La **Sezione I**, che include gli articoli **da 243 a 244**, comprende le disposizioni sulla competenza al controllo delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sulla liquidazione delle stesse.

L'**articolo 243** recepisce l'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità di liquidazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. E' stata espunto, ovunque citato, il riferimento ai premi in quanto non più attuale.

L'**articolo 244** recepisce l'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004, che prevede la liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

La **Sezione II**, che include l'**articolo 245**, comprende la disposizione sul controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'**articolo 245** recepisce l'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità per effettuare il controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Nel **comma 1** è stato aggiornato il riferimento alla modalità di definizione dei criteri selettivi stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in quanto, a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia tale Agenzia. Nel **comma 2**, vengono esplicitati i singoli articoli dal 252 al 254, dal 256 al 259, dal 261 al 263 e 293 in sostituzione della locuzione "degli articoli 37 e seguenti"; dalla **lettera a)**, è stato espunto il riferimento alle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, in quanto l'articolo citato si ritiene non più attuale e pertanto da abrogare.

La **Sezione III**, che include gli articoli **da 246 a 251**, è suddivisa in due paragrafi relativi alle disposizioni sugli atti di recupero e sull'accollo.

Nel **Paragrafo I** sono ricomprese le disposizioni sugli atti di recupero dei crediti, dei contributi a fondo perduto e di altre agevolazioni, con una disposizione specifica in materia di proroga dei termini.

L'**articolo 246** recepisce l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

che prevede alcune misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi.

L'**articolo 247** recepisce l'articolo 38-bis, comma 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti. Nel **comma 1, lettera a)** le locuzioni "*dagli articoli 31 e seguenti*" e "*51 e seguenti*" sono state sostituite con il rinvio alle attribuzioni e ai poteri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto previsti dalla Parte II, Titolo I, del presente testo unico, in quanto compatibili.

L'**articolo 248** recepisce l'articolo 25, commi 12 e 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede le modalità di recupero dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". Nel **comma 1** la locuzione "*si applicano gli articoli 31 e seguenti*" è stata sostituita con il rinvio alle attribuzioni e ai poteri ai fini delle imposte sui redditi previsti dalla Parte II, Titolo I, del presente testo unico. Con riferimento **al comma 12**, la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'applicazione del d.lgs. n. 546 del 1997 limitatamente ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali la giurisdizione non è più del giudice tributario ma del giudice ordinario. Pertanto, l'ultimo periodo del comma 1 viene riformulato.

L'**articolo 249** recepisce l'articolo 1, commi da 31 a 36, della l. n. 234 del 2021, che prevede le modalità di recupero di altre tipologie agevolazioni. Nel **comma 1** le locuzioni "*dagli articoli 31 e seguenti*" e "*51 e seguenti*" sono state sostituite con il rinvio alle attribuzioni e ai poteri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto previsti dalla Parte II, Titolo I, del presente testo unico, in quanto compatibili, tenuto conto anche della fusione di alcune disposizioni vigenti in materia di poteri istruttori ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre, è stato espunto il riferimento alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto in quanto le attività di controllo e di recupero sono ora disciplinate dall'articolo 247, comma 1, lettera g).

L'**articolo 250** recepisce l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede una specifica proroga dei termini di notifica degli atti per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

Nel **Paragrafo II** è ricompresa la disposizione sugli atti di recupero in caso di accollo.

L'**articolo 251** recepisce l'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede le modalità di recupero in caso di accollo del debito altrui e il divieto di compensazione.

La **Sezione IV**, che include gli articoli **da 252 a 263**, comprende le disposizioni sull'accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'**articolo 252** recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua le modalità con le quali viene esercitato il potere di controllo delle dichiarazioni. Nel **comma 1** la locuzione "*precedenti articoli*" è stata sostituita con il rinvio alle disposizioni relativi alle attribuzioni e ai poteri ai fini delle imposte sui redditi previsti dalla Parte II, Titolo I. Nel **comma 2** la locuzione "*successivi articoli*" è stata sostituita con il rinvio agli articoli della sezione IV, sezione V e Capo VI, della Parte II, in cui sono confluiti le diverse tipologie di accertamento. █

L'**articolo 253** recepisce l'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

L'**articolo 254** recepisce l'articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili. In particolare, la lettera b) del secondo comma dell'articolo 39 viene abrogata e non trasfusa in quanto non è più attuale l'allegazione del bilancio alla dichiarazione; la lettera d-ter) del secondo comma dell'ex articolo 39 viene abrogata e non trasfusa nel TU in quanto con l'abrogazione degli studi di settore non è più possibile basare gli accertamenti su tali studi. Per completezza si rappresenta che, a tale fine, gli ISA non sono equiparabili agli studi di settore, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 18, del dl 50/2017, che prevede "*Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviavano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.*".

L'**articolo 255** recepisce l'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati e una specifica sanzione in caso di violazione. Gli ultimi due periodi del comma 2 non sono trasfusi in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 256** recepisce l'articolo 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone

fisiche. Nel comma 1, secondo periodo, viene espunto il rinvio alla lettera b) dell'articolo 39, secondo comma, in quanto non più attuale.

L'**articolo 257** recepisce l'articolo 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

L'**articolo 258** recepisce l'articolo 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'accertamento d'ufficio. Il **comma 4** è stato modificato per coordinamento normativo con l'articolo 253, comma 8, che a seguito delle modifiche normative sulla determinazione del reddito sintetico prevede la deducibilità degli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il quinto comma dell'articolo 41 non è stato trasfuso in quanto non più attuale, rinviando agli effetti sull'ILOR.

L'**articolo 259** recepisce l'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria.

L'**articolo 260** recepisce l'articolo 3, commi da 4 a 6, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, che prevede la facoltà per l'Agenzia delle entrate di notificare alcune tipologie di atti anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'**articolo 261** recepisce l'articolo 41-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'accertamento dei redditi di fabbricati.

L'**articolo 262** recepisce l'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, che individua il contenuto degli atti di accertamento.

L'**articolo 263** recepisce l'articolo 44 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche. Inoltre, nell'articolo sono state trasfuse tutte le disposizioni che nel tempo hanno potenziato e integrato le modalità con le quali i comuni possono partecipare, in generale, all'accertamento dei redditi. Il comma 7 recepisce l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede l'incentivo riconosciuto ai comuni per la partecipazione all'accertamento, aggiornato con la quota pari al 50% in base al successivo comma 8. I commi 8 e 9 recepiscono l'articolo 2, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 23 del 2011, che prevedono ulteriori strumenti per rafforzare tale partecipazione, tra cui la quota percentuale attribuita ai comuni pari al 50%. I commi 10 e 11 recepiscono, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che individuano ulteriori forme di collaborazione tra gli enti interessati. I commi 12, 13 e 14 recepiscono l'articolo 18, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che

prevedono ulteriori misure per il calcolo della quota incentivante. I commi 15, 16, 17 e 18 recepiscono l'articolo 83, commi da 16 a 17-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedono ulteriori adempimenti in capo ai comuni sulle residenze al fine di assicurare maggiore effettività alla quota incentivante ad essi riconosciuta. Il comma 19 recepisce l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che attribuisce ai comuni la possibilità di effettuare segnalazioni relative agli interventi sugli immobili di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La **Sezione V**, che include gli articoli **da 264 a 274**, comprende alcune disposizioni varie in materia di accertamento delle imposte sui redditi su domicilio fiscale, notificazioni, assistenza e rappresentanza, eredi, computo dei termini e divieto di doppia imposizione.

L'**articolo 264** recepisce l'articolo 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, che detta le regole per l'individuazione del domicilio fiscale.

L'**articolo 265** recepisce l'articolo 59 del d.P.R. n. 600 del 1973, che detta le regole per l'individuazione del domicilio fiscale quando quest'ultimo è stabilito dall'Amministrazione finanziaria.

L'**articolo 266** recepisce l'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità di notificazione degli atti che per legge devono essere notificati. Al comma 1, lettera h), è stato aggiunto il rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile che si applicano nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine di adeguare la disposizione al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007.

L'**articolo 267** recepisce l'articolo 60-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l'assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea per le richieste di notifica.

L'**articolo 268** recepisce l'articolo 60-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità di invio di tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, presso il domicilio digitale.

L'**articolo 269** recepisce l'articolo 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'**articolo 270** recepisce l'articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede le modalità con le quali il contribuente può farsi assistere o rappresentare presso gli uffici. Ai fini del coordinamento e dell'aggiornamento della disposizione nel testo è stato trasfuso il testo

dell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella versione in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, che indicava i soggetti che potevano essere nominati giudici tributari.

L'**articolo 271** recepisce l'articolo 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede alcune disposizioni specifiche sugli eredi del contribuente .

L'**articolo 272** recepisce l'articolo 66 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede come sono computati i termini.

L'**articolo 273** recepisce l'articolo 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede il divieto della doppia imposizione.

L'**articolo 274** recepisce l'articolo 69 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate e la formazione e trasmissione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Non è stato trasfuso l'ultimo comma in quanto non più attuale.

Il **capo V** include l'**articolo 275** sulla competenza degli uffici e due sezioni, dall'articolo **276 a 291**, che comprendono le disposizioni, relative all'imposta sul valore aggiunto, in materia di liquidazione e di accertamento, nonché alcune disposizioni varie.

L'**articolo 275** recepisce l'articolo 40 del d.P.R. n. 633 del 1972, che individua l'ufficio competente al controllo ai fini IVA. Nel comma 1 si è provveduto ad aggiornare il riferimento all'ufficio competente sui soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante, sostituendo l'Ufficio provinciale di Roma con la Direzione provinciale II di Roma, in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2010/26080 del 4 marzo 2010 (punto 1.4). Non è stato trasfuso l'ultimo comma in quanto non più attuale.

La **Sezione I**, che include gli articoli **da 276 a 280** , comprende le disposizioni sulla liquidazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 276** recepisce l'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le modalità di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.

L'**articolo 277** recepisce l'articolo 54-bis.1, commi 1, 2, 3, primo periodo, 4 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le modalità di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni omesse. Il secondo periodo del comma 3 non viene trasfuso in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 278** recepisce l'articolo 54-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le modalità per l'effettuazione dei controlli automatizzati sui soggetti identificati ai fini IVA in Italia.

L'**articolo 279** recepisce l'articolo 54-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA dovuta dai soggetti non residenti relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali *One stop shop (OSS)* e *Import one stop shop (IOSS)*.

L'**articolo 280** recepisce l'articolo 1, commi da 9 a 11, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che disciplina gli adempimenti e i controlli ai fini IVA propedeutici all'immatricolazione o successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intraunionale o di introduzione dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico IVA o oggetto di importazione. La rubrica è stata modificata per tener conto anche delle previsioni dei commi 3 e 4 (già commi 9-ter e 10 dell'art. 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) che prendono in considerazione, rispettivamente, l'introduzione di veicoli dal territorio degli Stati di cui all'art. 50 del testo unico IVA (già art. 71 d.P.R. 633/1972) e oggetto di importazione.

La **Sezione II**, che include gli articoli **da 281 a 291**, comprende le disposizioni sull'accertamento e sulla rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché alcune disposizioni specifiche in materia di notificazione e contenuto degli avvisi, solidarietà nel pagamento dell'imposta e altre disposizioni varie.

L'**articolo 281** recepisce, nel **comma 1**, l'articolo 2, comma 7, della l. n. 18 del 1983. L'articolo è stato riformulato in quanto originariamente era riferita solo allo scontrino fiscale ma attualmente deve ritenersi applicabile anche al controllo dei nuovi obblighi connessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. La disposizione individua la competenza per il controllo delle violazioni tutti gli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza nel **comma 2** è stato recepito l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sulle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi, di cui devono tener conto le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza nella pianificazione degli accertamenti.

L'**articolo 282** recepisce l'articolo 1, commi 1079, 1080 e 1081, della l. n. 178 del 2020, che contengono specifiche disposizioni per il contrasto delle frodi realizzate tramite l'utilizzo del falso *plafond* IVA e lettere di intento illegittime. In particolare, nel **comma 1** è stato effettuato il rinvio puntuale agli articoli 159, 161, da 276 a 279, da 283 a 286, 293, ai fini delle

conseguenti attività di controllo sostanziale, in sostituzione della locuzione *“degli articoli 51 e seguenti”*

L'**articolo 283** recepisce l'articolo 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la rettifica della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Nel comma 2, attesa l'abrogazione dei primi commi dell'articolo 27 e dell'intero articolo 33 del d.P.R. n. 633/72 relativo alla fase di liquidazione dell'imposta, il riferimento a tali disposizioni è stato sostituito con il richiamo all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

L'**articolo 284** recepisce l'articolo 54-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato.

L'**articolo 285** recepisce l'articolo 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'accertamento induttivo dell'ufficio se il contribuente non ha presentato la dichiarazione.

L'**articolo 286** recepisce l'articolo 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le modalità di notificazione e il contenuto degli avvisi.

L'**articolo 287** recepisce l'articolo 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le modalità di pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata. Nel comma 2 è stato espunto il riferimento alla soprattassa pari al 60% ed è stato aggiornato il termine di pagamento delle somme dovute a "sessanta giorni", per il necessario coordinamento con l'attuale disciplina di riferimento in materia di sanzioni tributarie per omesso versamento e con la disciplina di riferimento in materia di attività liquidazione prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 il quale, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 del d.lgs. n. 108 del 2024, ha modificato il termine di trenta giorni elevandolo a sessanta.

L'**articolo 288** recepisce l'articolo 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede le ipotesi di solidarietà nel pagamento dell'imposta.

L'**articolo 289** recepisce l'articolo 64 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede forme di collaborazione con gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'accertamento dell'imposta.

L'**articolo 290** recepisce l'articolo 65 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede gli obblighi di informazione dell'Amministrazione finanziaria verso le altre autorità competenti degli stati membri dell'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'imposta. Nel **comma 3** è stato inserito l'articolo 55 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativo all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche su richiesta di altri Stati membri.

L'**articolo 291** recepisce l'articolo 66-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato rettificato o accertato dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate e la formazione e trasmissione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione con il relativo volume d'affari.

Il **capo VI** include gli articoli **da 292 a 297** e comprende le disposizioni comuni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni, di contrasto ai paradisi fiscali e di accertamento esecutivo. Inoltre, sono state raccolte le norme sui termini di decadenza del potere di accertamento, del segreto d'ufficio e altre disposizioni sempre in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto che sono state razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà in quanto di contenuto sostanzialmente coincidente. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.

L'**articolo 292** prevede disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Nei **commi 1 e 2** è stato recepito l'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. Nei **commi 3, 4 e 5** è stato trasfuso l'articolo 2-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha previsto le modalità di invio di uno specifico invito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Nel **comma 6** è stato recepito l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997. Nei **commi da 7 a 11** è stato recepito l'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 462 del 1997. Nei commi 2 e 6 i riferimenti alla riduzione delle sanzioni non sono trasfusi in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 293** recepisce l'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'articolo 1, comma 640, lettera b), della l. n. 190 del 2014 e l'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, tutti riferiti ai termini per gli accertamenti sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA. In particolare, nel **comma 1** sono confluiti il comma 1 dell'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il comma 1 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativi ai termini in caso di dichiarazione presentata. Nel **comma 2** sono confluiti il comma 2 dell'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il comma 2 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativi ai termini in caso di dichiarazione omessa. Nel **comma 3** è confluito il comma 2-bis dell'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 relativo ai termini per il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di

Stato e aiuti *de minimis*. Nel **comma 4** sono confluiti il comma 3 dell'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e il comma 4 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativi all'accertamento integrativo. Nel **comma 5** è confluito il comma 3 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 relativo ai termini in caso di rimborso, mantenendo la specificità dell'esclusivo ambito IVA. Nel **comma 6** è confluito l'articolo 1, comma 640, lettera b), della l. n. 190 del 2014 relativo alla decorrenza dei termini in caso di presentazione della dichiarazione integrativa. Nel **comma 7** è confluito l'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 relativo alla riduzione dei termini in caso di tracciabilità dei pagamenti elettronici.

L'**articolo 294** recepisce l'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede una specifica disciplina per il contrasto ai paradisi fiscali, promuovendo le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

L'**articolo 295** recepisce l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede le disposizioni per la concentrazione della riscossione nell'accertamento (accertamento esecutivo). Nel comma 1, lettera f), l'ultimo periodo *“all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”* è stato eliminato e la riformulazione tiene conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l'eliminazione degli oneri di riscossione per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022, per cui il riferimento all'aggio e/o agli oneri di riscossione non risultano più attuali.

L'**articolo 296** recepisce l'articolo 68 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'articolo 66 del d.P.R. n. 633 del 1972, entrambi riferiti al segreto d'ufficio. In particolare, nei **commi 1 e 2** sono confluiti i commi 1 e 2 dell'articolo 66 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel **comma 3** è confluito il comma 1 dell'articolo 68 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale sono stati espunti i riferimenti ai seguenti soggetti: i componenti delle commissioni per l'esame delle proposte del comune di cui all'articolo 45, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l'articolo è stato soppresso dall'articolo 18, comma 4, lett. e), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; i consigli tributari, in quanto il comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto a modifica dell'articolo 44 del d.P.R. n. 600/1973, disponendo la soppressione dei riferimenti contenuti nella norma ai consigli tributari. Per quanto riguarda infine i membri dei

comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni, si evidenzia che i Comitati regionali di controllo, previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, in attuazione dell'articolo 130 della Costituzione, sono stati aboliti per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione, abrogando tra l'altro l'articolo 130 Costituzione. Il riferimento è stato mantenuto in quanto gli atti dei comuni sono soggetti al controllo di legittimità interno proprio dell'ente ed esterno della Corte dei conti. Il secondo comma dell'articolo 68 del d.P.R. n. 600 del 1973 non è stato riportato nel testo unico in quanto il riferimento al quarto comma dell'articolo 69 del medesimo decreto è relativo alla precedente versione della norma, che disponeva *“La formazione degli elenchi di cui al presente articolo può essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13-6-1952, n. 693”*. L'articolo 12 della l. n. 693 del 1952 è stato abrogato dall'articolo 13 del d.P.R. n. 44 del 1988. Anche il riferimento presente nell'articolo 68 al sesto comma dell'articolo 12, D.P.R. n. 602/1973, non risulta più presente nel testo normativo a seguito delle modifiche apportate in materia di riscossione dall'articolo 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Infine, il riferimento al “consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette” non è più attuale, in quanto con il d.P.R. n. 44 del 1988 tale organo ha assunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, la denominazione di “Consorzio Nazionale Obbligatori tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici”. Pertanto, il comma non è stato trasfuso nel nuovo articolo 277.

L'**articolo 297** recepisce l'articolo 70 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'articolo 75 del d.P.R. n. 633 del 1972, di identico contenuto, che prevedono altre disposizioni di riferimento per quanto non diversamente disposto dal presente testo unico.

Il **capo VII** include gli articoli **da 298 a 316**, è suddiviso in quattro sezioni e comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, all'imposta di bollo.

La **Sezione I**, che include gli articoli **da 298 a 305**, comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo all'imposta di registro.

L'**articolo 298** recepisce l'articolo 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, che definisce il valore dei beni e dei diritti da assumere ai fini del controllo

L'**articolo 299** recepisce l'articolo 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la rettifica del valore degli immobili e delle aziende. Nel comma 5, concernente la determinazione del valore catastale degli immobili (ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata per alcuni coefficienti-cd. moltiplicatori), che inibisce l'esercizio del potere di rettifica, si è proceduto

ad attualizzare il valore dei moltiplicatori catastali, coerentemente alle modifiche normative succedutesi nel tempo in materia. In particolare, il comma 5 è stato attualizzato alle modifiche normative introdotte:

- dall'articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rivalutazione delle rendite catastali;

- dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'articolo 2, comma 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di rivalutazione dei moltiplicatori catastali. In dettaglio, con riferimento ai singoli moltiplicatori:

- a) per i terreni, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 75 a 90, in ragione della rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e di quella del 20 per cento (che assorbe la precedente rivalutazione del 10 per cento), determinata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto-legge n. 168 del 2004;

- b) per i fabbricati del gruppo catastale B, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 100 a 168, in ragione della rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e di quella del 20 per cento (che assorbe la precedente rivalutazione del 10 per cento), determinata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto legge n. 168 del 2004); da ultimo, per i fabbricati del gruppo B, è intervenuta la ulteriore rivalutazione, nella misura del 40 per cento, determinata dall'articolo 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 2006;

- c) per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 e nel gruppo catastale E, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 34 a 40,80, in ragione della rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e di quella del 20 per cento (che assorbe la precedente rivalutazione del 10 per cento), determinata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto legge n. 168 del 2004);

- d) per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 50 a 60, in ragione della rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e di quella del 20 per cento (che assorbe la precedente rivalutazione del 10 per cento), determinata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto legge n. 168 del 2004;

- e) per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni prima casa, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 100 a 110, in ragione della

rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e confermata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto legge n. 168 del 2004;

f) per le case di abitazione diverse da quelle cui si applicano le agevolazioni prima casa, e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, il valore del moltiplicatore è attualizzato da 100 a 120, in ragione della rivalutazione del moltiplicatore nella misura del 10 per cento determinata dall'articolo 2, comma 63 della legge n. 350 del 2003, e di quella del 20 per cento (che assorbe la precedente rivalutazione del 10 per cento), determinata dall'articolo 1-bis, comma 7 del decreto legge n. 168 del 2004.

Nel **comma 10** è stato trasfuso l'articolo 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 (richiamato dal comma 7 dell'articolo). Nel **comma 11** è stato trasfuso il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la previsione di cui alla lett. c) del comma 22 non è stata riproposta in quanto il ruolo degli agenti di affari in mediazione è stato soppresso dall'articolo 73, comma 1, del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Il comma 22.1 del suddetto articolo 35 sarà ricondotto nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 300** recepisce l'articolo 52-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione.

L'**articolo 301** recepisce l'articolo 53 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la determinazione d'ufficio del valore per gli atti sprovvisti di indicazioni necessarie.

L'**articolo 302** recepisce l'articolo 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede le attribuzioni e poteri degli Uffici. La locuzione "*agli articoli 31 e seguenti*" è stata sostituita con il rinvio alle attribuzioni e ai poteri ai fini delle imposte sui redditi previsti dalla Parte II, Titolo I, del presente testo unico, in quanto compatibili.

L'**articolo 303** recepisce l'articolo 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede i termini di decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.

L'**articolo 304** recepisce l'articolo 1, comma 640, lettera c), della l. n. 190 del 2014, che prevede i termini di decorrenza dei termini in caso di regolarizzazione spontanea.

L'**articolo 305** recepisce l'articolo 78 d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la prescrizione del diritto all'imposta.

La **Sezione II**, che include gli articoli **da 306 a 308**, comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo alle imposte ipotecarie e catastali.

L'**articolo 306** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 347 del 1990, che prevede gli uffici competenti.



L'**articolo 307** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 347 del 1990, che disciplina i procedimenti e termini ai fini dell'accertamento. Con riferimento agli interessi dovuti all'Erario e agli interessi indicati nel **comma 5** risultano aggiornati in base al Decreto Ministeriale 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) che, in attuazione dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto con l'articolo 1, comma 3, in relazione alle somme da rimborsare al contribuente, che *"Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010"*. L'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo Decreto Ministeriale ha disposto, in relazione alle somme dovute all'erario, che *"A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di: (...) b) pagamento dell'imposta di registro, donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"*.

L'**articolo 308** recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 347 del 1990, che prevede i termini di decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.

La **Sezione III**, che include gli articoli **da 309 a 313**, comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo all'imposta sulle successioni (Paragrafo I) e donazioni (Paragrafo II).

L'**articolo 309** recepisce l'articolo 34 del d.lgs. n. 346 del 1990, e l'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede l'avviso di rettifica della dichiarazione di successione e la liquidazione della maggiore imposta. Nel **comma 1** è aggiornato il tasso di interesse indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, DM 21 maggio 2009, stabilito nella misura del 2,50% a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il **comma 6**, analogamente a quanto chiarito con riferimento al comma 5 dell'articolo 299, è stato attualizzato alle modifiche normative introdotte sulla rivalutazione delle rendite catastali e sulla rivalutazione dei moltiplicatori catastali.

L'**articolo 310** recepisce l'articolo 35 del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede l'accertamento e la liquidazione d'ufficio in caso di omissione della presentazione della dichiarazione di successione.

L'**articolo 311** recepisce l'articolo 47 del d.lgs. n. 346 del 1990, che individua i poteri dell'Amministrazione finanziaria. Nel **comma 1, lettera d)**, è eliminata la parte relativa alla simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, riferita all'abrogato art. 10 del medesimo d.lgs. n. 346 del 1990, che

considerava compresi nell'attivo ereditario i beni alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi.

L'**articolo 312** recepisce l'articolo 56-bis del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede l'accertamento delle liberalità indirette

L'**articolo 313** recepisce l'articolo 60 del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede il rinvio ad altre norme.

La **Sezione IV**, che include gli articoli **da 314 a 316**, comprende le disposizioni in materia di accertamento relativo all'imposta di bollo.

L'**articolo 314** recepisce l'articolo 35 del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede gli organi competenti all'accertamento delle violazioni.

L'**articolo 315** recepisce l'articolo 36 del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede le modalità di accertamento delle violazioni.

L'**articolo 316** recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede i termini di decadenza e le modalità di rimborso. Nel comma 4 non sono state riportate le disposizioni sui rimborsi in caso di imposta assolta con bollo a punzone o mediante visto per bollo di cui alle lettere a) e b) del quarto comma del citato articolo 37, in quanto non più attuali.

Il **capo VIII** include gli articoli **da 317 a 335**, è suddiviso in sei sezioni e comprende le disposizioni in materia di accertamento relative ai tributi erariali minori.

La **Sezione I**, che include gli articoli **da 317 a 321**, comprende le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi

L'**articolo 317** recepisce l'articolo 27 della l. n. 1216 del 1961, che prevede le norme applicabili per la risoluzione delle controversie

L'**articolo 318** recepisce l'articolo 28 della l. n. 1216 del 1961, che prevede l'accertamento delle violazioni.

L'**articolo 319** recepisce l'articolo 28-bis della l. n. 1216 del 1961, che prevede l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

L'**articolo 320** recepisce l'articolo 29 della l. n. 1216 del 1961, che prevede i termini per la prescrizione per l'azione dello Stato per il recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 13 del 2024, le disposizioni di cui all'articolo 29, se non stabilito diversamente, si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (in vigore il 22 febbraio 2024).

L'**articolo 321** recepisce l'articolo 30 della l. n. 1216 del 1961, che prevede i termini di prescrizione per l'azione del contribuente per chiedere

la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate.

La **Sezione II**, che include gli articoli **da 322 a 330**, comprende le disposizioni in materia di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

L'**articolo 322** recepisce l'articolo 14-ter del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede il controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito.

L'**articolo 323** recepisce l'articolo 14-quater del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Nel comma 3 il termine di trenta giorni entro cui il contribuente doveva versare le somme dovute a seguito della comunicazione è stato aggiornato con il termine di sessanta giorni per coordinarlo con le modifiche apportate all'articolo 287, comma 2, del presente testo unico. **L'ampliamento del termine di versamento da 30 a 60 giorni (in linea con quanto previsto dal novellato articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997) è coerente con quanto disposto dall'articolo 30-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".** Nell'ultimo periodo del comma 3 è stato, inoltre, espunto l'inciso relativo alla riduzione della sanzione in quanto la previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'**articolo 324** recepisce l'articolo 14-quinquies del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede le disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti.

L'**articolo 325** recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede gli adempimenti contabili, le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata. Il rinvio all'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, che prevedeva l'emanazione di un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, è stato sostituito con il relativo d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

L'**articolo 326** recepisce l'articolo 16 del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede il diritto di rivalsa.

L'**articolo 327** recepisce l'articolo 17 del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede l'affidamento del servizio di accertamento dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. I commi 1 e 2 sono stati

reformulati a seguito del d.lgs. n. 60 del 1999 che ha ridefinito i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la SIAE, trasformando quest'ultima in un soggetto che collabora con l'Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e accertamento in base a specifiche convenzioni, pur non essendo più il titolare della riscossione dei tributi erariali.

L'**articolo 328** recepisce l'articolo 18 del d.P.R. n. 640 del 1972, che individua i soggetti competenti a svolgere la vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività.

L'**articolo 329** recepisce l'articolo 19 del d.P.R. n. 640 del 1972, che prevede per gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti l'obbligo di presentare la dichiarazione personale relativa al possesso della licenza.

L'**articolo 330** recepisce insieme gli articoli 37 e 40 del d.P.R. n. 640 del 1972, con una nuova rubrica, che prevede le modalità di accertamento delle violazioni, i termini di decadenza e i rimborsi.

La **Sezione III** include l'**articolo 331** sulle disposizioni in materia di accertamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

L'**articolo 331** recepisce l'articolo 1, comma 498, primo periodo, della l. n. 228 del 2012, che prevede le disposizioni per l'accertamento dell'imposta. L'ultimo periodo del comma è stato espunto in quanto la previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

La **Sezione IV** include l'**articolo 332** sulle disposizioni in materia degli abbonamenti alle radioaudizioni.

L'**articolo 332** recepisce l'articolo 24 del R.d.l. n. 246 del 1938, che individua i soggetti competenti all'accertamento delle violazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni contenute nel presente titolo e del titolo VI del testo unico tributi erariali minori approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. Il **comma 2** è stato riformulato rinviando ai testi unici di riferimento.

La **Sezione V** include l'**articolo 333** sulle disposizioni in materia di accertamento dell'imposta sui servizi digitali.

L'**articolo 333** recepisce l'articolo 1, comma 44, della l. n. 145 del 2018, che prevede le disposizioni per l'accertamento sui servizi digitali.

La **Sezione VI**, che include gli articoli **334** e **335**, comprende le disposizioni in materia di accertamento delle tasse sulle concessioni governative.

L'**articolo 334** recepisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 641 del 1972, che disciplina le competenze per l'accertamento delle infrazioni e la ripartizione del provento delle sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

L'**articolo 335** recepisce l'articolo 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, che prevede i termini di decadenza e i rimborsi.

Il **capo IX** include gli articoli **da 336 a 344**, è suddiviso in quattro sezioni e comprende altre disposizioni generali sull'accertamento e sui controlli.

La **Sezione I** include l'**articolo 336**, che definisce l'area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica. L'articolo recepisce l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tale ultimo riguardo è stato eliminato il riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992 che disciplinava l'ICI con l'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l'IMU.

La **Sezione II** include l'**articolo 337** in materia di accertamento sulle imprese di rilevante dimensione.

L'**articolo 337** recepisce l'articolo 27, commi da 9 a 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplina la competenza e le modalità di accertamento sulle imprese di rilevante dimensione. Il **comma 2** è stato aggiornato in quanto le modalità di riduzione graduale dell'importo indicato sono state definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate. Il **comma 4** è stato aggiornato recependo la soppressione dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 199, n. 413 e del comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rispettivamente a opera dell'articolo 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Inoltre, è stato aggiornato il riferimento alla modalità di presentazione delle istanze di interpello stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in quanto, a seguito del d.lgs. n. 300 del 1999, è competente in materia tale Agenzia (vedi i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, prot. n. 47060 dell'8 marzo 2017, prot. n. 77220 del 20 maggio 2016, prot. n. 54237 del 14 aprile 2016, prot. n. 47688 del 1° marzo 2018). Nel **comma 5** il riferimento alle attribuzioni e ai poteri di cui alla Parte II, Titolo I, esercitabili dalle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate relativamente ai contribuenti con ricavi, volume d'affari o compensi non inferiori ai cento milioni di euro, si intende riferito a tutti i poteri istruttori e di accertamento di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto

compatibili. Al fine di un coordinamento di sistema nel **comma 1** e nel **comma 6, lett. f)**, è stato inserito anche il rinvio all'IRAP, in quanto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 *«per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»*.

La **Sezione III**, che include gli articoli **da 338 a 342**, raccoglie le disposizioni sulle sospensioni delle comunicazioni e dei termini.

L'**articolo 338** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 1 del 2024, che prevede la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti all'adempimento spontaneo elaborati dall'Agenzia delle entrate nei periodi feriali (agosto) e festivi (dicembre).

L'**articolo 339** recepisce l'articolo 7-quater, comma 17, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede la sospensione del termine di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

L'**articolo 340** recepisce l'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre. Il primo periodo del medesimo comma 11-bis è stato trasfuso nel testo unico versamenti e riscossione.

L'**articolo 341** recepisce l'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2015, che prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti, anche processuali, di prescrizione e decadenza in caso di eventi eccezionali.

L'**articolo 342** recepisce l'articolo 20, comma 2, della l. n. 44 del 1999, che prevede la sospensione dei termini fiscali per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, in base alla normativa di riferimento prevista dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, cui si rinvia nel periodo aggiunto alla fine del comma 1.

La **Sezione IV**, che include gli articoli **da 343 e 344**, raccoglie le disposizioni sulle proroghe delle scadenze e della remissione in bonis.

L'**articolo 343** recepisce l'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la proroga delle scadenze fiscali che cadono di sabato o nei giorni festivi al primo giorno lavorativo successivo.



L'**articolo 344** recepisce l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede la disciplina dell'istituto della remissione in bonis.

Il **capo X** include gli articoli **da 345 a 359**, è suddiviso in quattro sezioni e comprende le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

La **sezione I** include gli articoli **da 345 a 347**.

L'**articolo 345** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede la possibilità di definizione in adesione degli accertamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e del recupero dei crediti indebitamente compensati. La procedura di definizione risulta attivabile con la notifica dello schema d'atto.

L'**articolo 346** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede gli effetti della definizione degli accertamenti relativi a imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 347** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede gli effetti della definizione degli accertamenti relativi alle altre imposte indirette.

La **sezione II**, relativa al "Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto", include gli articoli **da 348 a 355**.

L'**articolo 348** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 218 del 1997, che individua l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla definizione degli accertamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 349** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede l'avvio, d'iniziativa dell'ufficio o su istanza del contribuente, del procedimento per la definizione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 350** recepisce l'articolo 5-quater del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede la possibilità per il contribuente di prestare adesione anche ai verbali di constatazione.

L'**articolo 351** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le ipotesi di presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente per l'avvio del procedimento per la definizione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 352** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le modalità di redazione e il contenuto dell'atto di accertamento con adesione nonché la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale e di chiedere, in sede di adesione, lo scomputo dai maggiori imponibili delle perdite non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

L'**articolo 353** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede i termini di versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e il termine entro cui fare pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'**articolo 354** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le modalità il perfezionamento della definizione.

L'**articolo 355** recepisce l'articolo 9-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le specificità del procedimento di adesione cui partecipino soggetti aderenti al consolidato nazionale.

La **sezione III**, relativa al “Procedimento per la definizione di altre imposte indirette”, include gli articoli **da 356 a 359**.

L'**articolo 356** recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla definizione degli accertamenti delle imposte altre imposte indirette.

L'**articolo 357** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede l'avvio, d'iniziativa dell'ufficio o su istanza del contribuente, del procedimento per la definizione delle altre imposte indirette.

L'**articolo 358** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le ipotesi di presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente per l'avvio del procedimento per la definizione delle altre imposte indirette.

L'**articolo 359** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede il rinvio alle disposizioni della precedente sezione relative alle modalità di redazione dell'atto di accertamento con adesione, agli adempimenti successivi e al perfezionamento della procedura.

La **sezione IV** include gli articoli **da 360 a 363** relativi alla “Disposizioni finali”.

L'**articolo 360** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede la definizione agevolata delle sanzioni nel caso il contribuente rinunci a impugnare l'atto notificatogli, rinunci a presentare istanza di adesione e proceda al versamento delle somme dovute entro i termini previsti per l'impugnazione (c.d. acquiescenza).

L'**articolo 361** recepisce l'articolo 15-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le modalità di versamento delle somme dovute.

L'**articolo 362** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 218 del 1997, che prevede le conseguenze, sugli atti derivanti dai controlli effettuati sulla base della copia delle dichiarazioni, della mancata presentazione della dichiarazione o della presentazione di una dichiarazione con dati difformi.

L'**articolo 363** recepisce l'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, con riferimento alla possibilità di integrazione e modifica delle Sezioni II e III del Capo X tramite regolamento.



La **Parte III**, composta dal **titolo I**, in cui confluiscono gli articoli **da 364 a 368**, prevede le disposizioni transitorie e finali di chiusura del testo unico.

L'**articolo 364** recepisce l'articolo 2-quater, commi da 1 a 15, del decreto-legge n. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che prevede il regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.

L'**articolo 365** recepisce l'articolo 12-ter, commi da 1 a 18, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, che prevede il regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.

L'**articolo 366** recepisce la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 81 del 2025.

L'**articolo 367** individua un elenco di norme di cui viene disposta l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico.

L'**articolo 368** individua la data di decorrenza del testo unico.

Al testo unico sono annessi due allegati.

## RELAZIONE TECNICA

### TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

La proposta di testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore adempimenti e accertamento.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Titolo:** Schema di Decreto legislativo, recante “*Testo unico adempimenti e accertamento*”.

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Referente ATN:** Ufficio Legislativo-Finanze.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il testo unico adempimenti e accertamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

In tale ottica, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico adempimenti e accertamento sono stati organizzati per argomenti omogenei.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.



D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (*"...secondo la procedura di cui all'articolo 1"*), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

- a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [*cfr.* articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;
- b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (*cfr.* articolo 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17-*bis*;
- c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-*bis*.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, *"l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici"*.

L'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

Successivamente l'articolo 1, comma 1, lett. e), della legge 8 agosto 2025, n. 120, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2026, del termine entro cui adottare i testi unici.

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il presente testo unico è composto da 368 articoli suddivisi in tre Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi, Sezioni e Paragrafi, con annessi due allegati.

## **2. Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale vigente è composto dalle seguenti normative di riferimento:

- a) articoli 24, 25, 30, 31, 32, 34 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4



- b) articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
- c) articoli da 27 a 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- d) articoli 40, da 51 a 54-bis, 54-bis.1, commi 1, 2, 3, primo periodo, 4 e 5, da 54-ter a 57, da 60 a 60-bis, da 63 a 66-bis e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) articoli 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, da 15 a 19, 37 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
- f) articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- g) articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- h) articoli da 1 a 16, da 18 a 22, da 31 a 33, da 36 a 44, da 58 a 63, commi 1 e 2, e da 65 a 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- i) articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21, e tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- l) articoli da 1 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689;
- m) articolo 2, comma 7, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- n) articoli 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- o) articolo 10 del decreto-legge del 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
- p) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
- q) articoli 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- r) articolo 3, commi 4, 5, 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1991, n. 131;
- s) articoli 34, 35, 47, 56-bis e 60 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- t) articoli 12, 13 e 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- u) articolo 18, commi 4 e 5, e articolo 78, commi 25, 25-bis, 26, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- v) articoli 3 e 4 della legge 22 marzo 1993, n. 99;
- z) articolo 55 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- aa) articolo 7, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge del 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
- bb) articoli da 1 a 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- cc) articoli da 32 a 38, articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- dd) articolo 10, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, commi da 2 a 4, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461;
- ee) articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- ff) articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- gg) articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- hh) articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;
- ii) articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;



ll) articoli 1 e 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

mm) articolo 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

nn) articoli 35, comma 22, 36, comma 2, e 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

oo) articolo 1, commi da 9 a 11, e articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

pp) articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

qq) articolo 1, commi 53, 218 e 219, e 360 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

rr) articolo 83, commi 1, 2, 2-bis), 5, 6, 7 e 7-bis, da 16 a 17-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

ss) articolo 27, commi 5 e 6, commi da 9 a 15, articolo 30, commi 1, 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;

tt) articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

uu) articolo 18, commi 7, 8 e 9, articoli 21-bis, 23, 24, 28, commi 1 e 2, primo periodo, 29 e 38, commi 13 e 13.1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

vv) articolo 2, commi da 10 a 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

zz) articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

aaa) articolo 11, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6, e articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

bbb) articolo 2, commi 1 e 2, articoli 3, commi 1, 2 e 2-bis, e 8, commi 2, primo periodo, 6 e 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ccc) articolo 1, comma 498, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

ddd) articolo 51 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

eee) articoli da 1 a 11, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;

fff) articoli 1, 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6, articolo 4, commi 1 e da 3 a 7, articoli 5, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, commi 3 e 4, 9, comma 1, 12, 15, 28, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175;

ggg) articolo 1, commi 634, 635, 636 e 640, lettera b), c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

hhh) articoli da 3 a 8 e articolo 10 della legge 18 giugno 2015, n. 95;

iii) articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

lll) articoli da 3 a 5, 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies, articoli 7, 7-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

mmm) articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

nnn) articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

ooo) articolo 1, commi 145 primo e secondo periodo, 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



ppp) articolo 7-quater, commi 17, 18 e 29, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

qqq) articoli 1-bis e 9-bis, commi da 1 a 15, 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

rrr) articoli 16-sexies e 17, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

sss) articolo 1, comma 44 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

ttt) articolo 1 e articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

uuu) articolo 1, comma da 682 a 686 e comma 722, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

vvv) articolo 25, commi 12 e 13 e articolo 122-bis e articolo 148 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

zzz) articolo da 1 a 21, da 23 a 25 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

aaaa) articoli da 1 a 11 e allegato 1 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;

bbbb) articolo 1, commi 1079, 1080, 1081 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

cccc) articolo 1, commi da 31 a 36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

dddd) articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

eeee) articoli da 1 a 11, 12, commi 1, 2 e 5, articoli da 13 a 15, articolo 16, comma 3, e articolo 17 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32;

ffff) articolo 1, commi da 60 a 62, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

gggg) articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221;

hhhh) articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18;

iiii) articoli 2, 10, 12, 13, 15 comma 1, 16, commi da 1 a 7, 21, 22, commi 1 e 2, e 23, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;

llll) articolo 2, commi da 1 a 4, 7 e 9, articoli 6 e 7, articolo 8 commi da 1 a 3, articoli da 9 a 22, articolo 34, commi 1 e 2, articoli da 35 a 37, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

mmmm) articolo 4-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67;

nnnn) articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108;

oooo) articolo 2-quater, commi da 1 a 18, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

pppp) articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189;

qqqq) articoli 8 comma 2, 9 comma 2, 10 e 13 comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81;

rrrr) articolo 12-ter, commi da 1 a 18, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108;

ssss) articoli 10 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

tttt) articoli da 6 a 18 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive (novellazione formale e sostanziale).

#### **4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

#### **5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

#### **6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

#### **7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

**12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non c'è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

È stata disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili (già implicitamente abrogate). Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone, all'articolo 367, l'abrogazione espressa di alcune disposizioni. Si tratta di disposizioni il cui contenuto è ripreso nel corpus del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Per completezza, si fa presente che l'articolo 366 del testo unico contiene una disposizione di interpretazione autentica ricondotta al suo interno.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo, avendo carattere ricognitivo, non comporta l'adozione di atti successivi attuativi.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico.